

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.
Gruppo Bancario Mediolanum

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. il
17 dicembre 2021*

INDICE

1	IL CONTESTO NORMATIVO	5
1.1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001	5
1.2	ELENCAZIONE DEI REATI GENERANTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	5
1.3	RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E CAUSE ESIMENTI.....	6
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A.	9
2.1	ELEMENTI FONDAMENTALI.....	9
2.1.1	CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO	9
2.2	DESTINATARI DEL MODELLO	10
2.3	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO E DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO MEDIOLANUM	12
2.4	MODELLO DI GOVERNANCE	15
2.5	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	21
2.6	FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO.....	25
2.6.1	FUNZIONE COMPLIANCE	25
2.6.2	FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.....	26
2.6.3	FUNZIONE INTERNAL AUDIT	27
2.7	LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	28
2.8	APPROVAZIONE, ATTUAZIONE, MODIFICA E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO...	29
3	ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	31
3.1	STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
3.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
3.2.1	DEFINIZIONI E COMPITI DELLA UNITÀ 231	33
3.3	MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
4	FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI	38
4.1	SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI.....	38
4.2	MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	39
4.3	CANALE "WHISTLEBLOWING".....	39
5	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	41
5.1	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	41
5.2	FORMAZIONE INTERNA.....	41
5.3	INFORMATIVA AI TERZI	42
6	SISTEMA SANZIONATORIO	43
6.1	PRINCIPÌ GENERALI	43
6.2	CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	43
6.3	QUADRI E IMPIEGATI	44
6.4	DIRIGENTI	46
6.5	SOGGETTI APICALI NON AMMINISTRATORI.....	48
6.6	AMMINISTRATORI.....	48
6.7	SINDACI	49
6.8	COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	49
6.9	MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI.....	49

7	AMBITI OPERATIVI, ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVI PROTOCOLLI DI GESTIONE E CONTROLLO..	50
7.1	PREMESSA.....	50
7.2	AMBITI OPERATIVI RILEVANTI.....	50
7.3	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA.....	52
7.3.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	52
7.3.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	54
7.3.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE.....	56
7.4	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI SOCIETARI.....	73
7.4.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	73
7.4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	75
7.4.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE.....	76
7.5	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AD ABUSI DI MERCATO E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	87
7.5.1	PREMESSA E SCOPO	87
7.5.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	88
7.5.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE.....	89
7.6	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI, REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE, REATI CONTRO LA PERSONA	101
7.6.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	101
7.6.2	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE.....	104
7.7	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	106
7.7.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	106
7.7.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	108
7.7.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE.....	111
7.8	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	119
7.8.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	119
7.8.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	119
7.8.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE.....	120
7.9	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E IN MATERIA DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI O BREVETTI.....	130
7.9.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	130
7.9.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	131
7.9.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE.....	132
7.9.4	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	133
7.10	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	134
7.10.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	134
7.10.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	135
7.10.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE.....	137
7.11	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI AMBIENTALI.....	141
7.11.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	141
7.11.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	143
7.11.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE.....	143
7.12	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	147
7.12.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	147
7.12.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	148
7.12.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE OPERATIVE.....	149
7.13	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI	151
7.13.1	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	151
7.13.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	154
7.13.3	ATTIVITÀ SENSIBILI	156
7.13.4	PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO	158

8	APPENDICE 1 – TABELLA SINTETICA DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS.231/01	160
8.1	CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS.231/2001	164
8.1.1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	164
8.1.2	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	166
8.1.3	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	169
8.1.4	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	172
8.1.5	REATI DI FALSO NUMMARIO	176
8.1.6	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	178
8.1.7	REATI SOCIETARI.....	180
8.1.8	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI	184
8.1.9	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	189
8.1.10	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	190
8.1.11	ABUSI DI MERCATO.....	193
8.1.12	OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	196
8.1.13	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA..	198
8.1.14	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	199
8.1.15	DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE AL MENDACIO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	201
8.1.16	REATI AMBIENTALI.....	202
8.1.17	REATI TRANSNAZIONALI.....	211
8.1.18	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	216
8.1.19	REATI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE	219
8.1.20	REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	220
8.1.21	REATI TRIBUTARI.....	222
8.1.22	CONTRABBANDO	225
9	APPENDICE 2.....	269
9.1	ELENCO SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL MODELLO 231	269

1 IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato anche "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità degli enti, dotati o meno di personalità giuridica, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

1.2 ELENCAZIONE DEI REATI GENERANTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Numerose sono state le integrazioni poste in essere dal Legislatore ai reati inizialmente previsti dal Decreto originario.

Nel prosieguo della trattazione, si procede all'elencazione delle disposizioni legislative che alla data di approvazione del presente documento sono contenute nel predetto Decreto e più precisamente:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d) reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- f) reati societari (art. 25-ter);
- g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 25-quater);
- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);

¹Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

- i) reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- j) abusi di mercato (art. 25-sexies);
- k) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- l) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- n) induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- o) reati ambientali (art. 25-undecies);
- p) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- q) razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)²;
- r) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- s) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- t) delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)³;
- u) reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006).

1.3 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E CAUSE ESIMENTI

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Accanto alle sanzioni di carattere pecuniario si segnalano le misure interdittive – quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi – certamente assai gravose per l'Ente. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 Decreto).

² Tale fattispecie, inserita nel d.lgs. 231/2001 dalla legge 167/2017, è stata citata nel Modello 231/2001 di Mediolanum Gestione Fondi per ragioni di completezza della materia anche se non rilevante per l'operatività della Società. L'articolo richiamato dalla suddetta legge era l'art. 3 comma 3-bis L. 654/1975; con il d.lgs. 21/2018 è stato modificato il d.lgs. 231/2001 ed il rimando all'art. 25-terdecies attualmente si intende all'art. 604-bis comma 3 c.p. che tratta la medesima fattispecie.

³ Con l'intento di fornire maggiore tutela agli interessi finanziari dell'Unione Europea, attraverso il d.lgs. 75/2020 il legislatore italiano ha previsto i delitti di contrabbando nell'ambito della "responsabilità amministrativa degli enti" in quanto i dazi doganali rappresentano una risorsa specifica del bilancio europeo; questa fattispecie di illeciti non rileva per l'operatività della Società.

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi ex ante e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla società un profitto, non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare ex post e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio della società stessa.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto l'Ente non risponde del reato ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo dell'Ente* incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne il costante aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "*soggetti in posizione apicale*"), l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai modelli.

Per contro, con specifico riferimento al successivo art. 7 del Decreto, nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in

posizione apicale, l'Ente è responsabile qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*, in relazione alla completezza, conformità e coerenza del Modello stesso.

Per completezza, considerando la natura di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (di seguito "Società" o anche solo "MGF") quale Società di Gestione del Risparmio (di seguito anche "SGR"), si riporta di seguito l'iter di irrogazione delle sanzioni previsto per Sim, SGR, Sicav, Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato.

Il d.lgs. n.197 del 9 luglio 2004, di attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, ha inserito il nuovo art. 60-bis (Responsabilità' delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato) nel Testo Unico della Finanza. Secondo tale articolo, il pubblico ministero che iscrive nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR o di una SICAV, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB (le quali possono essere sentite o presentare relazioni scritte durante il procedimento).

In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

Nel caso di una sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR, di una SICAV, o di una SICAF le sanzioni interdittive previste dal d.lgs. 231/2001, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, la stessa è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

L'art. 6, comma 3 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Ai fini della stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello"), Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha tenuto conto delle linee guida redatte dalla propria associazione di categoria (Assogestioni).

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.

2.1 ELEMENTI FONDAMENTALI

Con riferimento alle esigenze individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., conformemente, fra l'altro, a quanto statuito dall'art. 6, comma 2 del Decreto, possono essere così brevemente riassunti:

- definizione di principi etici, regole operative e di controllo, in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- identificazione dell'ambito di operatività aziendale da ricomprendere nel Modello e mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili", ovverosia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- identificazione delle procedure relative alle attività aziendali "sensibili" come sopra definite;
- definizione delle modalità di formazione del personale;
- definizione dell'informativa da fornire ai Terzi⁴;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, attuazione, modifica e verifica nel continuo del funzionamento del Modello;
- definizione del sistema organizzativo di poteri e deleghe di regolamentazione e disciplina delle attività svolte anche in relazione alle attività sensibili ai fini del Modello.

2.1.1 Codice etico e Codice di Comportamento

La predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/01 prevede, quale momento fondamentale, l'adozione da parte dell'Organo amministrativo di un Codice Etico⁵ (disponibile sul sito della Società) che integri i principi di riferimento del Modello, per quanto questi ultimi, per le finalità che intendono perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbiano portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico. Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e sui quali intende

⁴ Per "Terzi" si intendono consulenti, collaboratori, fornitori, professionisti esterni e chi, pur non appartenendo a società, opera su mandato o nell'interesse della medesima

⁵ Con l'intendimento di attribuire efficacia alla diffusione del documento, così come al suo aggiornamento e alla valutazione di presunte irregolarità, è stato attribuito al Comitato Rischi di Mediolanum Gestione Fondi il compito di vigilare sul rispetto dei valori etici e delle regole di condotta indicate nel Codice Etico, coordinando per il tramite delle funzioni competenti le iniziative di diffusione, formazione e comunicazione dei relativi valori promosse dalla Capogruppo Banca Mediolanum e dalle società controllate.

richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali. Esso si compone di una sezione dedicata ai "valori" fondanti l'azione imprenditoriale e di una sezione dedicata alle "regole di condotta";

- il Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto, l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

La funzione delle disposizioni contenute nel Codice Etico è promuovere o vietare determinati comportamenti, la cui violazione è assistita dall'irrogazione di sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Pertanto, esso rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza dell'Ente, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.

È necessario infine sottolineare come il Codice Etico risulta complementare al Codice di Comportamento, che si applica ai componenti gli organi amministrativi, ai dipendenti e ai collaboratori, che Mediolanum Gestione Fondi ha adottato in ossequio al Regolamento congiunto della Consob e della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 (successivamente integrato e modificato).

Il Codice di Comportamento, infatti, ottempera ad un disposto normativo specifico e riguarda le operazioni tecniche svolte dai soggetti destinatari del documento.

Il Codice Etico, nel quale sono richiamati i principi dell'ordinamento giuridico e della deontologia connessa alla particolare attività di impresa, rappresenta una sintesi ricognitiva dei comportamenti già in essere presso Mediolanum Gestione Fondi e la controllante Banca Mediolanum, Capogruppo del conglomerato finanziario Mediolanum e del relativo Gruppo Bancario.

Inoltre, Mediolanum Gestione Fondi è soggetta all'osservanza del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza delle forme pensionistiche complementari", previsto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (di seguito anche "COVIP"). Tale manuale definisce il sistema delle segnalazioni ai fini di vigilanza e di rilevazione statistica, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 252/2005, che stabilisce i flussi informativi dovuti dalle forme pensionistiche complementari all'Autorità di Vigilanza.

2.2 DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Al riguardo, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni a proposito di due categorie particolari di soggetti che interagiscono in maniera significativa nell'attività sociale e nel

business di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., ossia la Rete di Vendita⁶ di Banca Mediolanum S.p.A, controllante di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., e i fornitori in generale.

Mediolanum Gestione Fondi ha stipulato con Banca Mediolanum un contratto per la prestazione da parte di quest'ultima del servizio di collocamento relativo alle quote dei fondi comuni promossi/gestiti dalla Società medesima.

Banca Mediolanum, più in particolare, presta il citato servizio di collocamento attraverso la propria Rete di Vendita ed è dotata di strutture di selezione, formazione, coordinamento e controllo dell'attività che ne garantiscono l'efficienza e l'adeguatezza anche ai fini delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 231/2001.

Lo svolgimento di alcune attività del complessivo ciclo produttivo è quindi demandato alla Banca in base ad un incarico di collocamento che disciplina, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- obblighi inerenti l'attività di collocamento
 - attività di informazione verso la clientela
 - consegna del materiale contrattuale
 - classificazione della clientela ai fini MIFID
 - profilatura della clientela e verifiche di adeguatezza CONSOB
 - raccolta documentazione e mezzi di pagamento
 - disposizioni impartite tramite i canali diretti della Banca (Banking Centre, Internet)

- obblighi inerenti le attività di servizio post vendita
 - attività di informazione
 - gestione istanze
 - analisi performance
 - formazione e controllo sulla Rete di Vendita.

I controlli sulla Rete di Vendita, nell'ambito delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001, pertanto, sono disciplinati dal Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 redatto da Banca Mediolanum.

L'Organismo di Vigilanza di quest'ultima vigila sulla effettiva capacità del Modello a prevenire la commissione dei reati e sulla osservanza delle sue prescrizioni: con riferimento all'attività svolta dalla Rete di Vendita della Banca l'Organismo di Vigilanza di questa si interfaccia con l'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Gestione Fondi per procedere alle valutazioni necessarie.

Nei confronti dei fornitori e dei professionisti esterni si sono sviluppati presidi di controllo, conformemente a quanto previsto dal Modello e alle attività specificamente intrattenute

⁶ Per Rete di Vendita si intende la rete dei consulenti finanziari, muniti di un mandato di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza da parte di Banca Mediolanum. Peraltro, si rammenta, per mera completezza espositiva, che la Banca si è dotata di un'apposita struttura interna per la verifica e il monitoraggio delle attività svolte dai singoli consulenti finanziari nei confronti della clientela loro assegnata dalla Banca.

con i medesimi. In quanto soggetti separati dall'Ente e dotati di autonomia decisionale e organizzativa ne è esclusa la possibilità di considerarli destinatari del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 al pari dei soggetti apicali e loro sottoposti operanti nella struttura dell'ente medesimo, tutto ciò anche in considerazione del principio di stretta legalità, vigente in ambito penale ed espressamente richiamato dall'art. 2 del Decreto.

Peraltro, l'esclusione di tali ultimi soggetti dal novero dei destinatari "diretti" del Modello non esclude l'impegno del Consiglio di Amministrazione a garantire il rispetto delle procedure e del Codice Etico anche da parte dei suddetti soggetti attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale (ad esempio attraverso specifiche clausole) e una costante attività di informazione degli stessi in merito ai contenuti essenziali del Modello.

2.3 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO E DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO MEDIOLANUM

La missione del Gruppo Mediolanum (di seguito denominato anche "Gruppo") è la valorizzazione delle disponibilità economiche delle famiglie, soddisfacendone le esigenze nelle aree dei servizi bancari, della previdenza, del risparmio, dell'investimento e della protezione.

Il Gruppo si è quindi organizzato con strutture societarie e gestionali atte a realizzare questo obiettivo; al fine della miglior comprensione dell'organizzazione del Gruppo Mediolanum finalizzata a precisare l'ambito di applicazione del Modello 231/2001 della SGR si forniscono i seguenti dettagli.

Banca Mediolanum S.p.A. è la Capogruppo del Gruppo Mediolanum ed è quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La configurazione del **Gruppo Bancario** prevede la seguente articolazione societaria:

- Aziende **bancarie** che offrono prodotti e servizi alla clientela:
 - Banca Mediolanum S.p.A. con sede in Basiglio – Milano 3;
 - Banco Mediolanum S.A. con sede in Valencia;
 - Bankhaus August Lenz & Co. AG con sede in Monaco di Baviera;

- Società dedicate alla progettazione e gestione di **prodotti di risparmio gestito**:
 - Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. con sede in Basiglio – Milano 3;
 - Mediolanum International Funds Ltd con sede in Dublino ("MIFL");

- Società **strumentali**:
 - Mediolanum Comunicazione S.p.A. con sede in Basiglio – Milano 3.

Del Gruppo Bancario Mediolanum fanno altresì parte:

- Mediolanum Fiduciaria S.p.A., con sede in Basiglio – Milano 3, che ha per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di amministrazione, mediante intestazione, dei beni mobili – anche iscritti in pubblici registri – per conto di terzi e di tutte le funzioni che costituiscono attività propria di **società fiduciaria** (con espressa esclusione dei beni immobili);
- Prexta S.p.A. con sede in Basiglio – Milano 3, avente ad oggetto sociale l'esercizio nei

confronti del pubblico dell'attività di **concessione di finanziamenti** sotto qualsiasi forma;


- FloWE S.p.A. – SB, con sede in Basiglio – Milano 3, che ha per oggetto sociale l'attività di **emissione e gestione di moneta elettronica**, la prestazione di servizi di pagamento, anche non connessi con tale attività, e la concessione di finanziamenti nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili previsioni di legge e di regolamento con riguardo agli istituti di moneta elettronica e alla loro operatività.

Banca Mediolanum oltre al ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, è anche capogruppo del Conglomerato Finanziario Mediolanum, di cui fa parte il **Gruppo Assicurativo Mediolanum** composto da Mediolanum Vita S.p.A. (in qualità di capogruppo), Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e Mediolanum International Life DAC ed è pertanto sottoposta anche ad un sistema di vigilanza supplementare che introduce una disciplina prudenziale per i conglomerati stessi.

Il Conglomerato, così come costituito, è a prevalenza bancaria, tenuto conto della predominanza di quest'ultima attività rispetto a quella assicurativa ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia come Autorità di Vigilanza competente responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare.

Alla Banca fanno inoltre direttamente capo altre partecipazioni del Conglomerato che fanno parte del Gruppo Bancario e del Gruppo Assicurativo.

Nella figura seguente si riporta la struttura societaria del Gruppo Mediolanum al 30 settembre 2021:



Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili;
- b) la gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modifiche e integrazioni, nonché la costituzione e la gestione dei fondi pensione previsti dall'art. 9 del decreto legislativo medesimo e sue successive modifiche e integrazioni. La società può svolgere altresì tutte le operazioni funzionali alle attività di gestione di fondi pensione;
- c) la gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi;
- d) la gestione in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di organismi di investimento collettivo esteri;
- e) lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

La società potrà inoltre svolgere le attività connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione vigente emanata dalla Autorità di vigilanza e di controllo.

La società potrà infine assumere partecipazioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, in società aventi per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività strumentali a quella della società stessa.

Per la commercializzazione degli OICR di propria istituzione Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha stipulato un accordo di collocamento con Banca Mediolanum S.p.A. che si avvale sia della propria rete di consulenti finanziari sia dei canali telematici, con l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

La SGR è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Banca Mediolanum, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo medesimo. Gli amministratori della Società hanno quindi l'obbligo di fornire alla Capogruppo ogni dato e informazione utile per l'emanazione delle predette disposizioni.

Per tale finalità la Capogruppo richiede alla propria Controllata dati e notizie necessari per l'emanazione di tali disposizioni, nonché per un controllo gestionale, volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Le funzionalità della governance della SGR, l'esistenza di potenziali conflitti di interesse tra la stessa e altre componenti del Gruppo e le modalità di gestione e mitigazione di tali conflitti è valutata dagli organi di vertice della Capogruppo; a tal fine il Collegio Sindacale, la Funzione Compliance e la Funzione Internal Audit della Capogruppo, secondo le loro rispettive competenze, svolgono specifiche verifiche su base almeno annuale, informandone degli esiti, con relazione scritta, il Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa il Collegio Sindacale.

Con riferimento alle disposizioni di Gruppo Bancario, MGF riceve precise linee guida in tema di:

- Regolamento di processo per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate;

- Inducement Policy – Linee Guida per la rilevazione e la gestione degli incentivi presso il Gruppo Mediolanum;
- Progetto di Governo Societario;
- Policy di Gruppo in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- Compliance Policy di Gruppo;
- Policy rischi di credito controparti istituzionali;
- Risk Appetite Framework (RAF)
- Linee Guida per la definizione e l’attribuzione del grado di rischio dei prodotti finanziari ai fini di adeguatezza;
- Policy Antiriciclaggio;
- Policy di Internal Audit;
- Policy per il controllo e la gestione dei Rischi Operativi;
- Policy della Capogruppo sulla gestione del rischio strategico;
- Social Media Policy;
- Policy di gestione del Rischio Informatico;
- Policy di Sicurezza (in materia di sicurezza delle informazioni, di sicurezza fisica e di continuità operativa);
- Policy di Data Governance;
- Policy di Continuità operativa del Gruppo Bancario (Business Continuity);
- Policy in materia di abusi di mercato (Market Abuse);
- Policy in materia di Transfer Pricing.

2.4 MODELLO DI GOVERNANCE

Il modello di governance del Gruppo si basa sul mantenimento degli esistenti assetti di amministrazione e controllo delle singole Controllate, con l’obiettivo quindi di conferire stabilità e continuità alla gestione del Gruppo nel suo complesso.

Con particolare riferimento alla Capogruppo Banca Mediolanum, essa riconosce la validità del modello tradizionale⁷, considerato, ad oggi, il più idoneo ad assicurare l’efficienza della gestione e l’efficacia dei controlli.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. adotta, in ottemperanza agli indirizzi ricevuti dalla Capogruppo Banca Mediolanum S.p.A., una struttura tradizionale di Governance: l’Assemblea dei soci, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione l’attività di funzione di gestione, al Collegio Sindacale la funzione di controllo; l’Amministratore Delegato supporta il Consiglio di Amministrazione nell’attività di funzione di gestione.

Vi è inoltre la Società di Revisione, alla quale è stata affidata la funzione di revisione legale dei conti.

⁷ Una delle principali novità della riforma del Diritto Societario attuata con il d.lgs. 6/2003 è stata l’introduzione di modelli alternativi di amministrazione e controllo. I soci di società per azioni possono scegliere fra tre diversi schemi di governo societario: (i) quello tradizionale articolato tra consiglio di amministrazione o amministratore unico e collegio sindacale; (ii) quello dualistico, con il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza, e (iii) il modello monistico con un solo organo di amministrazione, al cui interno è costituito il comitato per il controllo sulla gestione.

L'Assemblea dei soci si riunisce presso la Sede od altrove, purché in Italia, o nei paesi membri dell'Unione Europea; possono intervenire in Assemblea gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti ai quali, per legge o in forza dello statuto vigente, è riservato il diritto di intervento.

Con riferimento alle competenze, l'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge e dallo statuto vigente alla sua competenza.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo responsabile della gestione aziendale nonché l'organo deputato alla definizione delle strategie generali d'investimento, dei parametri di riferimento cui ispirare l'attività di gestione e con i quali confrontarne i risultati e alla definizione del livello di rischio associato a ciascun prodotto.

Il Consiglio ha istituito il Comitato Investimenti Mobiliari, che riveste un ruolo dialettico e propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e degli organi e soggetti delegati alla gestione dei patrimoni, per materie e argomenti afferenti i mercati finanziari. Il Comitato assume decisioni in merito all'attuazione delle politiche allocative deliberate dal Consiglio di Amministrazione e alle scelte tattiche di gestione e ha la funzione di coordinare l'attività di gestione. Altresì, il Comitato rappresenta un momento di confronto tra le funzioni gestionali e le funzioni di controllo del rischio.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Comitato Investimenti Immobiliari, istituito dal medesimo Consiglio, di cui sono state stabilite le direttive, le modalità operative, la composizione, la durata e la remunerazione attraverso uno specifico Regolamento.

I Comitati hanno una funzione tecnica di ausilio nei confronti del Consiglio di Amministrazione, che rimane comunque l'unico organo deliberante per le competenze ad esso attribuite in tema di gestioni immobiliari.

In tema di "responsabilità amministrativa degli enti", la Società si è dotata di un proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" così come previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza collegiale, a cui è stato attribuito il compito di vigilare sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello. La composizione dell'Organismo è coincidente con quella del Collegio Sindacale, secondo la configurazione adottata presso la Capogruppo e in base alle raccomandazioni espresse da Banca d'Italia riferite alle banche e agli intermediari vigilati.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società.

L'Amministratore Delegato, con potere di rappresentanza generale della Società con firma libera, competono, tra altri, i poteri di:

- eseguire le delibere dell'organo amministrativo, attuando gli indirizzi strategici e le scelte organizzative,

- stipulare, modificare o risolvere i contratti necessari per lo svolgimento delle attività ordinarie (entro specifici limiti stabiliti dalla normativa interna alla SGR),
- compiere e firmare tutti gli atti che occorressero presso tutte le Amministrazioni dello Stato, enti territoriali, enti statali o parastatali,
- conferire deleghe nell'ambito dei poteri attribuiti.

L'Amministratore Delegato è investito inoltre di responsabilità e poteri inerenti alla gestione dei patrimoni affidati alla Società.

Il Collegio Sindacale è l'organo con funzione di controllo di Mediolanum Gestione Fondi. Al Collegio sono attribuiti i compiti ed i poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti le prestazioni dei servizi nonché gli altri compiti affidati dalla vigente normativa.

In ottemperanza al Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione del TUF, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione del Comitato Rischi. Il Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni. In tale ambito particolare attenzione deve essere posta dal Comitato a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione delle politiche di governo dei rischi.

Mediolanum Gestione Fondi si avvale del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni di Banca Mediolanum che, sulla base del proprio mandato, assicurano le proprie valutazioni sia per la Banca che per le altre Società del Gruppo Bancario.

Poteri di Direzione e Coordinamento della Capogruppo

Le strategie e le politiche perseguite dal Gruppo Bancario Mediolanum nel settore della gestione collettiva del risparmio devono bilanciare l'interesse del Gruppo con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare la capacità delle società di gestione di agire nell'esclusivo interesse degli investitori.

Coerentemente con tale esigenza, Banca Mediolanum S.p.A., quale Capogruppo, definisce gli obiettivi perseguiti nel settore del risparmio gestito, tiene conto dei rischi strategici, reputazionali e operativi che derivano dalla gestione collettiva del risparmio, anche al fine di definire il capitale complessivo adeguato a fronte di tutti i rischi aziendali.

Nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento nei confronti della controllata Mediolanum Gestione Fondi, la Capogruppo:

- assegna le risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) necessarie per svolgere in modo efficiente i servizi di gestione, nell'ambito degli obiettivi del Gruppo;
- riconosce di disporre dell'autonomia necessaria per valutare le indicazioni, relative ai prodotti da sviluppare, provenienti dalle reti di vendita secondo il migliore interesse della clientela e tenuto conto delle proprie capacità gestorie;
- assicura che eventuali strutture organizzative di Gruppo a carattere integrato, non limitino

la piena autonomia gestionale;

- riconosce, nell'ambito delle strategie generali perseguite nel comparto, l'indipendenza della SGR in materia di sviluppo dei prodotti, definizione di processi e strategie di investimento, modalità di esercizio dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari dei fondi gestiti, scelte di investimento dei fondi, politiche commerciali e scelta della Banca depositaria;
- promuove e verifica l'applicazione presso la controllata delle migliori pratiche di governo societario, avendo in particolare riguardo alla composizione degli organi, al livello di professionalità degli esponenti, al numero e al ruolo degli amministratori indipendenti, al bilanciamento tra amministratori esecutivi e non esecutivi.

La Capogruppo Banca Mediolanum S.p.A. applica i suddetti principi di **direzione e coordinamento delle SGR del Gruppo Bancario** in maniera proporzionata alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla gamma delle attività e dei servizi prestati dal Gruppo e tenendo conto della vocazione operativa.

Funzioni in Outsourcing

Per l'espletamento delle attività sociali, oltre che delle proprie strutture operative, la Società si avvale di alcune tipiche funzioni di staff di Banca Mediolanum S.p.A. con cui è in essere un apposito contratto di prestazione di servizi.

In particolare, le suddette attività sono riconducibili, tra le altre, alle seguenti funzioni:

- Acquisti;
- Affari Fiscali;
- Affari Legali;
- Affari Societari;
- Contabilità e Bilancio;
- Antiriciclaggio;
- Banking Operations;
- Compliance;
- Reclami;
- Corporate Service Logistica Integrata & Security e Safety;
- Contenzioso;
- Internal Audit;
- Investor Relations;
- Marketing Comunicazione;
- Organizzazione;
- Pianificazione e Controllo;
- Relazione con i Media;
- Supporto gestione prodotti e monitoraggio performance;
- Istruttoria Clienti Istituzionali;
- Risorse Umane;
- Gestione Sistemi Informativi
- Attività sui rischi operativi e reputazionali.

L'attività di amministrazione delle sottoscrizioni e, in generale, delle disposizioni impartite dalla clientela, è svolta dalle strutture di Banca Mediolanum S.p.A., che può affidare in outsourcing le attività di caricamento ed archiviazione della contrattualistica.

La Società ha esternalizzato le seguenti funzioni all'esterno del Gruppo:

- gestione amministrativa Fondo Pensione;
- amministrazione Fondi Mobiliari aperti e Fondo Immobiliare chiuso;
- Advisory, per il Fondo Immobiliare;
- Property Management, per il Fondo Immobiliare;

Per quanto concerne le attività operative e amministrative connesse con il Fondo Pensione Aperto Previgest Fund Mediolanum, la Società ha in essere un contratto di appalto di servizi con Previnet - Servizi per la Previdenza S.p.A.

Le attività svolte dall'outsourcer comprendono :

- la raccolta e gestione delle informazioni riguardanti le adesioni e le contribuzioni degli aderenti al Fondo Pensione Aperto Previgest Fund;
- l'amministrazione delle posizioni degli aderenti in termini di gestione individuale delle informazioni relative agli investimenti ed impieghi delle contribuzioni;
- la raccolta e gestione delle richieste di riscatto, di liquidazione, di anticipo del TFR o di trasferimento ad altro Fondo Pensione;
- la gestione dell'attività di erogazione delle rendite previdenziali;
- l'elaborazione dei dati contabili ai fini della tenuta della contabilità, del libro giornale e del libro degli aderenti, nonché la redazione dei rendiconti del Fondo Pensione Aperto Previgest Fund, separati per ogni Linea di investimento, come da disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione;
- la segnalazione e la quantificazione degli adempimenti fiscali;
- l'emissione d'informativa a favore del Fondo Pensione Aperto Previgest Fund, degli aderenti nonché a favore di tutti gli altri soggetti interessati, compresi gli Organi di Vigilanza;
- la consulenza e l'assistenza tecnico-amministrativa sulla gestione del Fondo Pensione Aperto Previgest Fund, nonché quella fiscale e legale, con particolare riferimento alle eventuali innovazioni normative in materia di previdenza complementare.

Per i Fondi Mobiliari aperti e per il Fondo Immobiliare chiuso Mediolanum Real Estate, l'attività di *fund administration* è affidata a State Street International GmbH – Succursale Italia, con la quale è in essere un contratto di outsourcing.

Tale attività comprende:

- il caricamento e la verifica, nel sistema contabile, dei dati relativi a prezzi e transazioni su strumenti finanziari, informativa relativa ad eventi societari e incassi sui titoli in anagrafe e verifica del buon esito;
- il caricamento e la verifica, nel sistema contabile, delle transazioni inerenti la gestione immobiliare (acquisti/vendite immobili, affitti ecc.)

- le riconciliazioni contabili;
- il calcolo NAV e del valore quota;
- il calcolo commissionale;
- la rendicontazione periodica;
- la gestione di eventuali errori quota;
- la predisposizione delle segnalazioni di vigilanza.

In considerazione del rapporto collaborativo di lunga durata sviluppato con State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, già Depositario dei fondi aperti mobiliari e del fondo immobiliare della Società, si è ritenuto opportuno affidare l'incarico di *outsourcing* amministrativo alla medesima, quale soluzione più conveniente rispetto ad uno sviluppo interno.

State Street International Bank GmbH – Succursale Italia è inoltre dotata di risorse, applicativi, strutture e attrezzature idonei, nonché del personale qualificato e del *know-how* necessari per lo svolgimento di tale incarico.

Sempre per il fondo immobiliare della Società sono inoltre affidate in *outsourcing* le attività di:

- Advisory, relativa all'elaborazione delle strategie di investimento e di gestione del portafoglio immobiliare del fondo, all'analisi di investimenti e disinvestimenti. Tale attività è affidata alla Real Estate Advisory Group S.p.A., ora Kroll, con cui sono stati stipulati appositi contratti.
- Property Management, per la quale sono stati stipulati appositi contratti con la società AGIRE che, in particolare:
 - cura l'amministrazione dei portafoglio immobiliare, la sua manutenzione e redditività;
 - tiene i rapporti con i locatari dei singoli immobili e cura la riscossione degli affitti;
 - fornisce alla Società tutte le informazioni necessarie sulla gestione immobiliare dei fondi e provvede alle scritture contabili relative alla gestione immobiliare ai fini della valorizzazione del patrimonio dei fondi;
 - formula inoltre proposte per interventi migliorativi sui cespiti immobiliari del Fondo, con lo scopo di incrementarne il loro valore reddituale e/o patrimoniale;
 - qualora espressamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione della Società, può effettuare anche l'attività di "due diligence" sulle proposte di investimento e disinvestimento, inclusa la verifica della regolarità normativa, della completezza della documentazione a supporto e dell'adeguatezza tecnica e reddituale dell'investimento.

Per le attività affidate in *outsourcing*, si riporta l'indicazione della funzioni aziendali che curano la relazione, presidiano il corretto svolgimento delle attività, degli impegni assunti e della qualità del servizio ricevuto:

- il Comitato Rischi, organo al quale riferiscono istituzionalmente le Funzioni aziendali di controllo, svolge altresì il ruolo di referente delle Funzioni di controllo esternalizzate alla Capogruppo Banca Mediolanum (Compliance, Antiriciclaggio e Internal Audit) ed esamina gli esiti dei controlli di linea sulle attività affidate in *outsourcing*, anche all'interno del Gruppo Mediolanum;

- l'Amministratore Delegato è invece il riferimento per le restanti attività affidate in outsourcing all'interno del Gruppo Mediolanum, nonché per le attività in outsourcing a società non appartenenti al Gruppo;
- l'ufficio Investimenti Immobiliari presidia le attività svolte dal Real Estate Advisor e dal Property Manager, per la parte gestionale immobiliare;
- il riferimento per la relazione con il Depositario è l'ufficio Amministrazione Fondi. Quest'ultimo è anche il referente delle attività amministrative svolte dal Property Manager e della relazione con l'outsourcer Previnet che cura le attività di back office del fondo pensione e quello che segue le attività di fund administration del fondo immobiliare (State Street Bank International GmbH – Succursale Italia). Il medesimo, inoltre, è deputato al presidio delle funzioni operative in outsourcing all'interno del Gruppo Mediolanum.

Uno specifico regolamento interno alla SGR disciplina le procedure di controllo in essere sulle attività del Collocatore e degli outsourcer infragruppo.

2.5 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e la buona gestione di quello detenuto per conto della clientela, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne dell'intermediario.

Il Sistema dei Controlli è sottoposto a revisione periodica, in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e del contesto di riferimento.

Esso si compone di tre ambiti distinti:

- **controlli di linea** (controlli di primo livello): consistono nei controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni; sono effettuati dalle stesse strutture operative anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative;
- **controlli sui rischi e sulla conformità** (controlli di secondo livello): diretti ad assicurare il rispetto dei limiti operativi attribuiti alle diverse funzioni, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Conformemente a quanto richiesto dalla normativa le funzioni responsabili dei controlli di secondo livello sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione di governo dei rischi e del processo di gestione degli stessi.

Nello specifico tali funzioni sono:

- Funzione di controllo dei rischi (Risk Management);
- Funzione di conformità alle norme (Compliance);
- Funzione di Antiriciclaggio;
- **attività di revisione interna** (controlli di terzo livello): demandata alla funzione Internal Auditing di Banca Mediolanum, in virtù di apposito contratto di *outsourcing*, nel cui ambito

rientra la valutazione periodica della completezza, dell'adeguatezza, della funzionalità e dell'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Di seguito sono descritte le tipologie essenziali dei controlli e le strutture aziendali cui gli stessi sono stati affidati dalla Società:

- ❑ **Controlli di linea:** affidati all'ufficio "Amministrazione Fondi", il quale svolge, tra l'altro, i controlli di primo livello con riferimento al rispetto dei limiti normativi, operativi e regolamentari delle operazioni di compravendita effettuate dagli addetti della Divisione Investimenti Mobiliari per conto dei patrimoni gestiti ovvero sulla attività di gestione e di segnalazione alle Funzioni di Controllo (es. best execution, market abuse, conflitti di interesse, limiti operativi,...).
- ❑ **Controlli di secondo livello:** affidati alle Funzioni Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management. La Funzione **Risk Management** della Società svolge le analisi sui rischi assunti nella gestione dei portafogli e dell'azienda in generale producendo apposita reportistica per gli organi collegiali. Più in particolare, la citata Funzione svolge le analisi di rischio assicurando i controlli *ex ante* ed *ex post* sui limiti di natura finanziaria e verifiche di coerenza tra il profilo di rischio dei prodotti gestiti e la politica gestionale effettivamente adottata supportando altresì l'attività gestionale nel rispetto dei limiti di rischio di ciascun prodotto.

Con particolare riferimento alla misurazione del rischio finanziario, i prodotti gestiti si possono raggruppare in prodotti flessibili e prodotti con un *benchmark* di riferimento. Per i prodotti flessibili viene monitorato giornalmente il Value at Risk (VaR), per i fondi con un *benchmark* viene monitorata la Tracking Error Volatility (TEV), verificando il rispetto dei limiti tattici e strategici.

Per tutti i prodotti il monitoraggio prevede analisi periodiche dettagliate con la scomposizione del rischio nei diversi fattori (*asset*, settore, paese, valuta,...). In occasione del Consiglio di Amministrazione viene redatto un documento con il riepilogo delle analisi di rischio prodotte nel mese, gli esiti delle analisi di *back testing* effettuate, l'utilizzo di derivati nel mese, le analisi di rischio di liquidità dei fondi promossi e istituiti dalla SGR, le analisi di rischio di credito degli emittenti, gli esiti degli stress test effettuati sugli OICVM, il calcolo degli indicatori *risk adjusted performance*, analizzando in particolare l'*information ratio*, lo *Sharpe ratio* e il *Sortino ratio*.

Si precisa, inoltre, che tale documento viene portato all'attenzione del Comitato Investimenti Mobiliari, da parte della Funzione Risk Management.

Con cadenza trimestrale la Funzione Risk Management produce il "Risk Management Dashboard" per il Consiglio di Amministrazione.

Oltre alla Funzione Risk Management, anche la **Funzione Compliance**, il cui svolgimento è affidato all'outsourcer **Banca Mediolanum**, si qualifica come Funzione di controllo di secondo livello di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.; essa svolge i propri compiti in modo autonomo ed indipendente, svincolata da rapporti gerarchici rispetto alle strutture operative della SGR sottoposte a controllo.

Banca Mediolanum impiega le risorse di cui è dotata all'interno della propria Funzione Compliance per lo svolgimento delle attività di controllo di Mediolanum Gestione Fondi in accordo a quanto definito con la stessa all'interno del piano annuale dei controlli.

La Funzione Compliance della Capogruppo si articola nelle seguenti Unità di controllo:

- Unità Advisory & Controls Banca;
- Unità Advisory & Controls Società Controllate italiane;
- Unità di Staff Framework, Planning & Reporting;

le quali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in adempimento del menzionato contratto di esternalizzazione del servizio, concorrono alle attività di presidio del controllo di conformità alle norme.

L'attività operativa di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo è demandata alla **Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum**, in virtù di un apposito contratto di servizio, che disciplina i compiti e le responsabilità affidate all'*outsourcer*; la SGR ha adottato idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentono di monitorare costantemente l'attività esternalizzata.

- Controlli di terzo livello (attività di revisione interna)** demandata alla struttura **Internal Auditing della controllante Banca Mediolanum**, in virtù di apposito contratto di outsourcing, nel cui ambito rientra la valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni, in relazione alla natura e al livello dei rischi assunti. Tale Funzione aziendale di controllo, ha i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e riferisce al Consiglio di Amministrazione al quale relaziona periodicamente.

Un sistema di controlli specifico è previsto per l'**attività immobiliare**. Al fine di assicurare la piena coerenza tra le strategie generali di investimento deliberate dal Consiglio di Amministrazione e le politiche gestionali effettivamente realizzate, sono previsti specifici controlli di primo e secondo livello, volti a garantire anche il pieno rispetto dei limiti normativi, regolamentari ed operativi.

Controlli di Linea

Con riferimento ai controlli di primo livello, si segnalano quelli effettuati dalle seguenti unità organizzative:

- **Investimenti immobiliari**, a cui sono affidati i controlli di linea sullo svolgimento delle attività di competenza. In tali attività sono ricomprese altresì le verifiche effettuate, prima dell'esecuzione delle operazioni, della compatibilità delle stesse con i limiti agli investimenti immobiliari specificati nei regolamenti, nei prospetti dei prodotti e della normativa interna. Rientrano in tale ambito, il monitoraggio degli stati locativi e della situazione dei crediti insoluti. Tale attività è gestita dall'Unità Gestione Immobiliare unitamente al Property Manager.
- **Amministrazione Fondi**, cui sono affidati i controlli relativamente al processo di valorizzazione della quota – effettuato in outsourcing dal Depositario - e alle eventuali eccezioni rilevate da quest'ultima; tale unità verifica i limiti (normativi e regolamentari) calcolati da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (già State Street Bank). L'esito di tali controlli è portato trimestralmente all'attenzione

del Consiglio di Amministrazione, mediante il “Report periodico sui controlli continuativi di linea per il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a.”. Inoltre, tale unità organizzativa si avvale del supporto degli Affari Fiscali di Banca Mediolanum per quanto riguarda in particolare la registrazione delle fatture e più in generale il flusso informativo contabile in essere con il Property Manager sul quale possono insistere risvolti di carattere fiscale.

- **State Street Bank International GmbH** – Succursale Italia, nella sua funzione di Fund Administrator.

Controlli di secondo livello

Questi ultimi sono svolti dal **Risk Management**, in quanto unità autonoma ed indipendente rispetto alle strutture di gestione e di Amministrazione Fondi della SGR. Tali controlli prevedono, tra altri:

- il supporto alle strutture di linea nella definizione delle metodologie di misurazione dei rischi;
- la validazione dei flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi finanziari dei patrimoni gestiti ed ai rischi operativi insiti nei processi aziendali, attivando azioni di mitigazione e, ove possibile, di prevenzione di eventuali anomalie;
- la verifica del rispetto del piano di Asset Allocation;
- la predisposizione di idonea reportistica nei confronti dell'Organo amministrativo, dell'Amministratore Delegato e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e le eventuali violazioni dei limiti operativi fissati, proponendo le conseguenti azioni correttive.

In linea con quanto contenuto nelle disposizioni emanate da Banca d'Italia⁸, il Sistema dei controlli Interni del Gruppo Bancario si completa inoltre con le:

Altre Funzioni di Controllo⁹:


- Organismo di Vigilanza 231/2001;
- Revisore legale dei Conti;
- Dirigente Preposto (figura presente nella Capogruppo).

In considerazione dell'acquisita competenza tecnica e della presenza di apposite strutture dedicate, Banca Mediolanum ha stipulato dei contratti con altre Società controllate per l'erogazione ad esse di taluni servizi, anche nell'ambito del Sistema di Controllo Interno. L'esternalizzazione avviene nel rispetto della regolamentazione di Vigilanza, in conformità ai principi sanciti all'interno della “Politica aziendale in materia di esternalizzazione” e risulta formalizzata in un accordo.

⁸ Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (35° aggiornamento del 30 giugno 2021), parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3.

⁹ Banca Mediolanum, in attuazione del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, ha attribuito all'Amministratore Delegato, nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione, il compito dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Rappresentazione grafica della Piramide dei Controlli



(*) Funzioni affidate in outsourcing alle competenti strutture della controllante Banca Mediolanum S.p.A

2.6 FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Nel seguito si descrivono le attività effettuate dalle diverse funzioni aziendali di controllo che, in base ad appositi contratti di prestazione servizi, sono fornite dalla Capogruppo Banca Mediolanum e costituiscono parte integrante del sistema dei controlli interni di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

2.6.1 Funzione Compliance

La Funzione Compliance presiede la gestione dei rischi di non conformità alle norme, secondo un approccio risk based; lo svolgimento delle attività è demandato alla Funzione Compliance di Banca Mediolanum in virtù di apposito contratto di servizio stipulato con la medesima. Oltre al presidio del quadro normativo di riferimento, alla funzione competono attività di consulenza specialistica, alert normativo e gap analysis, verifiche di adeguatezza di assetti e processi aziendali rispetto al quadro normativo vigente e identificazione di azione di mitigazione dei rischi di non conformità.

Per la gestione del rischio di non conformità la Funzione Compliance attua un processo che prevede, tra le altre, le seguenti fasi:

- definizione e valutazione periodica del framework metodologico per la valutazione ed il presidio dei rischi di non conformità alle norme;
- analisi di impatto delle evoluzioni normative e valutazione interventi di adeguamento;
- pianificazione delle attività di compliance;
- verifiche di Adeguatezza dei Presidi;
- verifiche di Funzionamento;
- valorizzazione del Rischio Residuo;
- reporting a Organi Aziendali;
- reporting ad Autorità di Vigilanza.

2.6.2 Funzione Antiriciclaggio

Con riferimento ai profili antiriciclaggio, al fine di realizzare opportune sinergie ed economie di scala sfruttando centri di competenza altamente specializzati, la SGR ha affidato alla Capogruppo attività concernenti la gestione degli obblighi in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, incaricando il Presidente della società di monitorare la suddetta prestazione affidata in outsourcing a Banca Mediolanum, valutando il corretto svolgimento delle attività, degli impegni assunti e della qualità del servizio ricevuto. La SGR ha nominato un proprio Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e un proprio Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette.

La Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo è responsabile, secondo un approccio risk based, del presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e degli adeguamenti dei processi all'evoluzione del contesto normativo e procedurale in tale ambito. Verifica, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della Clientela e di conservazione e ai sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette; verifica l'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Banca Mediolanum svolge in outsourcing i controlli antiriciclaggio (**controlli di secondo livello**); in particolare la Funzione Antiriciclaggio della Banca:

- identifica le norme applicabili in tema di presidio del rischio di riciclaggio e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del Personale;
- presta consulenza e assistenza agli Organi aziendali, all'Alta Direzione e alle unità organizzative della SGR, per le tematiche di competenza, soprattutto in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi;

- predispone appositi flussi informativi diretti agli Organi aziendali;
- supporta il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette nella trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate;
- attività di presidio di secondo livello sull'operatività della clientela.

La Funzione Antiriciclaggio supporta il Delegato alla segnalazione di operazioni sospette della SGR nel processo di rilevazione ed analisi delle operazioni anomale, ferma restando la competenza di quest'ultimo in merito alla valutazione delle segnalazioni ricevute ed alla conseguente decisione di trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

L'attività di formazione viene erogata dalle preposte strutture di Banca Mediolanum, in virtù del contratto di outsourcing con la SGR, sia ai Family Banker della rete di vendita di Banca Mediolanum S.p.A. in qualità di soggetto collocatore e distributore dei prodotti della SGR, che ai dipendenti della Società.

2.6.3 Funzione Internal Audit

L'attività operativa di gestione di revisione interna è demandata alla Funzione Internal Audit di Banca Mediolanum, in virtù di apposito contratto di servizio; in tale contesto la Funzione Internal Audit effettua verifiche "di terzo livello" finalizzate ad accertare il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa aziendale e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

La Funzione, sulla base dei risultati delle verifiche condotte, porta all'attenzione degli Organi Aziendali le possibili aree di miglioramento e formula raccomandazioni con riferimento al Sistema dei Controlli Interni al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

La Funzione svolge le proprie attività anche in riferimento al fondo pensione istituito dalla SGR.

La Funzione di Internal Audit:

- presenta annualmente per approvazione agli organi aziendali un piano di audit, che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali. Presenta altresì il piano di audit triennale. La Funzione fornisce tempestiva informativa nel caso si manifestassero eventi significativi, anche di natura straordinaria, che potrebbero comportare la necessità di un adeguamento del piano di audit;
- esegue le attività previste dal piano di audit approvato, nonché ulteriori eventuali accertamenti anche non preannunciati. Sono altresì condotti accertamenti con riguardo a specifiche irregolarità;
- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e dei processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le altre Funzioni Aziendali di Controllo;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni. Inoltre, informa tempestivamente gli stessi in merito ad ogni violazione o carenza rilevante;
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;

- assicura la necessaria collaborazione agli organi di Vigilanza e Controllo per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- è responsabile del Sistema Interno di Segnalazione (Whistleblowing) ed è preposta all'analisi ed alla valutazione delle segnalazioni ricevute, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti e recepite nella Policy e nel Regolamento del processo relativo al Sistema interno di Segnalazione.

Come già anticipato Mediolanum Gestione Fondi non dispone di una propria struttura di vendita per il collocamento delle quote dei fondi comuni di propria istituzione, ma si avvale della rete di consulenti finanziari di Banca Mediolanum S.p.A.; con riferimento all'operatività svolta dalla citata Rete di Vendita, l'Internal Audit della Banca svolge le attività di analisi e controllo a distanza ed in loco.

2.7 LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Il dettato del d.lgs. 231/2001 (art. 6) richiede all'ente di adottare modelli comportamentali specificamente definiti in funzione al rischio reato, cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta dirette a disciplinare i comportamenti dei destinatari, la commissione di determinati reati.

Un ulteriore requisito indispensabile perché dall'adozione del Modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che venga efficacemente attuato. L'effettività del Modello rappresenta dunque un punto qualificante del sistema di responsabilità.

Sempre all'art. 6, (comma 2), il legislatore ha precisato una serie di requisiti cui il Modello deve rispondere, primo tra tutti è che esso sia in grado di *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., in base al sistema di deleghe adottato, ha provveduto alla mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel catalogo dei reati-presupposto indicati dal decreto.

Il fine è quello di provvedere a prevenire ed arginare le eventuali commissioni di comportamenti delittuosi, attraverso un sistema di presidi e procedure determinati in funzione dell'esistenza e della probabilità di accadimento di rischi concreti.

In altri termini la costruzione del modello tiene in considerazione, da un lato, le fattispecie di reato considerate dal decreto ed individua, dall'altro:

- i. le aree;
- ii. i processi;
- iii. i soggetti; e
- iv. ogni altra modalità operatività

in relazione alla quale possa esserci un rischio di commissione dei reati previsti.

La definizione del Modello, in base alle regole suddette, è stata effettuata e viene costantemente mantenuta, in funzione della mappatura organizzativa aziendale cui provvedono le funzioni aziendali a tale fine incaricate.

La Direzione Portafoglio Progetti & Sviluppo Organizzativo di Banca Mediolanum (servizio in *outsourcing* erogato a favore della SGR) ha la responsabilità della gestione di programmi

di cambiamento e di progetti aziendali, cura l'aggiornamento della struttura organizzativa e dei processi aziendali, definendo e aggiornando nel tempo assetti e modelli organizzativi che siano i più evoluti possibile dal punto di vista delle best practices, con la finalità di ottimizzare i costi e creare le migliori condizioni per massimizzare i ricavi.

All'interno della Direzione opera la Divisione Organizzazione che, tra i vari compiti, si occupa del disegno dei processi e della conseguente redazione della normativa interna (regolamenti, procedure e circolari).

La Divisione Organizzazione ha altresì la responsabilità di gestire e mantenere il *repository* aziendale della documentazione organizzativa, promuovendo e conducendo i piani d'integrazione della mappatura aziendale dei processi e del set di indicatori di performance organizzativa per ogni unità organizzativa aziendale.

L'attività di *risk assessment* con finalità 231/01 viene condotta tenendo in considerazione sia l'articolazione di tale mappatura che la sua estensione; anche i presidi, le procedure ed i punti di controllo (parte integrante dei cosiddetti protocolli comportamentali e operativi previsti dal Modello 231/01) sono stati definiti in ragione della documentazione aziendale. Si rinvia in proposito al successivo capitolo 7.

All'interno della documentazione aziendale è possibile, pertanto, individuare la mappatura delle attività a rischio reato, identificando l'impianto informativo che conferisce effettività al Modello così come previsto dal Decreto e precisamente:

- unità Organizzativa destinataria del protocollo;
- processo impattato;
- descrizione del rischio reato;
- procedure di controllo comportamentali e operative;
- altri riferimenti alla normativa aziendale (es. codice etico, procedure, circolari, codici di comportamento, ecc.) volti a disciplinare le attività degli appartenenti all'Unità Organizzativa destinataria del protocollo;
- flussi di segnalazione eventualmente previsti e indirizzati all'Organismo di Vigilanza.

2.8 APPROVAZIONE, ATTUAZIONE, MODIFICA E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO 231/01

È rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità:

- di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- di procedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali degli stessi. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;
- di procedere alle successive modifiche e integrazioni del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dei medesimi alle prescrizioni del Decreto. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;

- di garantire l'aggiornamento della mappa delle attività "sensibili", in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro. In tale compito il Consiglio di Amministrazione si avvale:
 - dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività sensibili dalle stesse svolte;
 - dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato inizialmente adottato da Mediolanum Gestione Fondi con delibera del Consiglio di Amministrazione del:

- 23/09/2004

e successivamente aggiornato e adeguato con delibere consiliari del:

- 28/08/2007;
- 22/11/2012;
- 24/09/2015;
- 14/12/2017 e da ultimo
- 17/12/2021.

Gli aggiornamenti del Modello sono conseguenti alle innovazioni di tipo normativo apportate dal legislatore al d.lgs. 231/2001 o a modifiche organizzative aziendali.

In particolare la vigente edizione da ultimo approvata contiene gli aggiornamenti conseguenti al recepimento delle procedure e policy aziendali in materia di "whistleblowing" adottate in conformità alla legge 179/2017 che a sua volta ha modificato l'articolo 6 del d.lgs. 231/2001 – "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente". Pertanto tra le caratteristiche di idoneità del Modello 231/2001 sono previsti specifici canali di segnalazione di cui almeno uno in grado di assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante con modalità informatiche.

Con riferimento alle principali integrazioni apportate dal legislatore al cosiddetto "catalogo" degli illeciti 231/2001, è stato inoltre definito uno specifico protocollo per la prevenzione della commissione dei "reati tributari", previsti dall'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto identifica in un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b)) l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e della struttura organizzativa della Società, le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono conferiti ad un organo collegiale costituito da componenti di comprovata professionalità ed esperienza, coincidenti con il Collegio Sindacale. Le funzioni di Organismo di Vigilanza sono quindi assolte in sintonia con quanto previsto dalla lettura combinata sia dello stesso Decreto¹⁰ che delle norme di Vigilanza¹¹.

Alla suddetta struttura sono garantite le caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare. È altresì rimessa all'Organo Amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo di Vigilanza, con apposito documento comunicato al Consiglio di Amministrazione, definisce le proprie regole di funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi che esso dovrà ricevere e inviare.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa: il preventivo annuale viene proposto dallo stesso Organismo unitamente alla Relazione annuale e dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo può richiedere un'integrazione del budget assegnato, qualora non sufficiente all'efficace espletamento delle proprie incombenze, ulteriori dotazioni urgenti potranno essere accordate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'incarico dei componenti dell'OdV è pari alla durata stabilita nella delibera assembleare di nomina del Collegio Sindacale; il Presidente dell'Organismo di Vigilanza coincide con il Presidente del Collegio.

Qualora un sindaco effettivo cessasse dalla carica, questo comporterebbe anche la cessazione dalle funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del generale sistema degli Organi e Funzioni di Controllo, appartiene alla categoria delle Altre Funzioni di Controllo, separate dalle Funzioni Aziendali di Controllo descritte in precedenza.

¹⁰ L'art. 6 comma 4-bis del d.lgs. 231/2001 recita "Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza ..."

¹¹ La circolare 285 del 17 dicembre 2013, alla Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali – recita "L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti...".

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale:

sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva **capacità del Modello stesso di prevenire la commissione dei reati** previsti dal Decreto; a tale riguardo deve:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale attraverso:
 - l'analisi dell'estensione dei reati previsti dal Decreto;
 - la verifica delle modifiche all'operatività aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso:
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni preposto alla prevenzione dei reati;
 - la valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema disciplinare definito nei confronti dei dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori, dei collaboratori, dei consulenti e degli altri soggetti esterni;
- verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello, attraverso la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative definite a fronte delle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello stesso;

sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito; a tale riguardo deve:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello attraverso:
 - la predisposizione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel Modello, eventualmente differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
 - la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - la diffusione della conoscenza del Modello da parte dei collaboratori e professionisti esterni;
- definire e aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo o messe a sua disposizione;
- definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'Organismo;
- effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
- ove riscontrate presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, condurre le indagini interne per il relativo accertamento;

sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o a variazioni normative. A tale proposito

appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli Organi Aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

A tale proposito, l'Organismo deve:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività dello stesso;
- presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
- verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;

sull'attuazione del piano di formazione del personale;

sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

3.2.1 Definizioni e compiti della Unità 231

L'Unità 231, allocata presso il Settore Segreteria Societaria della Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum, svolge il ruolo di "Referente dell'Organismo di Vigilanza" esercitando il compito di presidio delle attività attraverso cui l'Organismo di Vigilanza realizza le sopra menzionate proprie funzioni. In particolare, supporta l'Organismo nell'esecuzione dei compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e presidia su incarico dell'Organismo l'esecuzione di ogni decisione e azione che ricada sulle attività sensibili e sulle procedure comportamentali attribuite alle Unità Organizzative Aziendali. Propone, ove necessario, aggiornamenti del Modello dovuti sia a modifiche organizzative interne che a innovazioni legislative introdotte nella normativa di riferimento.

L'attività svolta dall'Unità 231 si esplica nei seguenti compiti:

- segue gli aggiornamenti normativi in materia di d.lgs. 231/2001 e ne effettua una prima interpretazione ai fini dell'impatto sulla Società; emette note interpretative o di commento (coordinandosi, se del caso, con altre strutture aziendali specificamente competenti per materia) identificando i presupposti rilevanti per la Società;
- presenta all'Organismo di Vigilanza gli aggiornamenti normativi rilevanti intervenuti nel periodo proponendo eventuali nuovi presidi, procedure e protocolli finalizzati a disciplinare le attività a rischio reato al fine di consentire all'Organismo le opportune delibere in merito;

- predisporre le proposte di variazione al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs.231/01”; ne cura l’iter approvativo da parte dell’Organismo e la seguente informativa per il Consiglio di Amministrazione;
- fornisce pareri e soluzioni organizzative, quando richieste, alle Unità Organizzative che dovessero porre quesiti circa l’adozione del Modello e in generale sulla materia del d.lgs.231/2001;
- coordina il lavoro di aggiornamento o revisione (i) sia del Modello (ii) che della mappa della attività a rischio reato (iii) che di ogni altro documento in cui sia articolato il Modello, qualora il lavoro sia condotto congiuntamente ad altre funzioni aziendali o con società di consulenza esterne, valutando l’aderenza puntuale agli obiettivi e alle metodologie indicate dallo stesso Organismo;
- supporta l’Organismo nella redazione della Relazione annuale dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza, nella quale deve essere sintetizzata sia l’attività svolta nel corso dell’anno (es. in merito all’aggiornamento del Modello, la formazione e le verifiche circa l’osservanza dei Modelli) che le attività pianificate per l’anno successivo;
- monitora il budget di spesa per eventuali incarichi consulenziali o altre spese finalizzate all’adozione e applicazione del Modelli ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- in materia di controlli: predisporre la redazione del piano annuale secondo le indicazioni dell’Organismo, svolge gli eventuali controlli di propria competenza, ne analizza i risultati, segue periodicamente l’implementazione delle azioni di mitigazione, produce la reportistica di sintesi da sottoporre all’attenzione dell’Organismo;
- in materia di flussi e segnalazioni occasionali: verifica la puntuale osservazione delle procedure attinenti l’invio dei flussi periodici a cura delle Unità Organizzative e dirette all’Organismo di Vigilanza (sia tramite la casella di posta elettronica dedicata che attraverso altre modalità); valuta i contenuti delle segnalazioni e dei flussi e nei casi necessari richiede chiarimenti e approfondimenti ai Responsabili delle Unità segnalanti; redige la specifica reportistica relativa alle segnalazioni, alle anomalie e alle informative di sintesi ricevute;
- supporta l’Organismo nella redazione di protocolli di collaborazione tra l’Organismo e le altre funzioni aziendali (in particolare con le funzioni Antiriciclaggio, Datore di Lavoro, Compliance, Risk Management, ...) finalizzati ad integrare nelle attività di applicazione del Modello, le funzioni e i presidi su attività sensibili a rischi reato ai sensi del d.lgs. 231/01;
- svolge le attività segretariali dell’Organismo (es. convocazione sessioni, redazione verbali e aggiornamenti degli appositi libri,)

L’Unità 231 si coordina inoltre con le apposite strutture aziendali responsabili della formazione diretta ai dipendenti per i contenuti formativi relativi al d.lgs. 231/01.


L’Unità 231 nell’esecuzione delle attività funzionali di supporto dell’Organismo di Vigilanza risponde direttamente all’Organismo stesso.

L’Organismo infine stabilisce le priorità per l’espletamento delle attività indicate e può chiedere all’Unità 231 qualunque altra attività o compito ritenuto pertinente all’espletamento della funzione dell’Organismo stesso.

Lo schema sotto riportato evidenzia la collocazione dell'Organismo di Vigilanza nel generale Sistema dei Controlli Interni.

Vengono evidenziati i flussi informativi tra le varie funzioni che complessivamente compongono tale Sistema; inoltre sono rappresentate quelle funzioni che, per determinati presidi collaborano con l'Organismo al fine di rendere effettivo ed efficace il Modello di Gestione e Controllo adottato ai fini del d.lgs. 231/2001.

Sistema dei Controlli Interni: collocazione dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi



(*) In riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 262/2005, il Gruppo Mediolanum ha posto in essere un modello organizzativo per la gestione degli adempimenti previsti in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Banca Mediolanum S.p.A. ed ha definito una "Policy per la gestione delle attività previste in capo al Dirigente Preposto - L.262/2005" - che regola i medesimi. Il Dirigente Preposto riferisce al Comitato Rischi della Capogruppo quotata Banca Mediolanum.

(**) Mediolanum Gestione Fondi ha istituito un proprio Comitato Rischi, composto da tre amministratori non esecutivi di cui almeno due indipendenti; la Società si avvale del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine della Capogruppo Banca Mediolanum S.p.A.; inoltre ai sensi del Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse promosso da Assogestioni, al Comitato Rischi sono attribuiti i compiti previsti dal Protocollo per il Comitato degli amministratori indipendenti, qualora il Comitato sia composto esclusivamente da consiglieri indipendenti non correlati, come definiti dal Protocollo. Alla data di approvazione del Modello, il Comitato Rischi risponde al requisito sopra citato.

(***) Servizi affidati da Mediolanum Gestione Fondi in *outsourcing* alla Controllante Banca Mediolanum S.p.A.

(****) Presso la Capogruppo Banca Mediolanum è stata istituita la Commissione 262 che fornisce supporto alle attività del *Dirigente Preposto* - L. 262/2005.

Principali flussi informativi in cui è inserito l'Organismo di Vigilanza

	Consiglio di Amministrazione	Comitato Rischi	Organismo di Vigilanza	Collegio Sindacale (avente la stessa composizione dell'OdV)
Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> •Relazione annuale delle attività svolte (che include la valutazione annuale del Sistema di Controllo Interno e la pianificazione delle attività); •Relazione trimestrale sulle attività di audit; •Relazioni relative a verifiche di Audit richieste dalle Autorità di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione o per cui la normativa esterna ne richiede la presentazione del Consiglio; •Relazioni di audit relative ad accertamenti conclusi con giudizi negati o che evidenzino carenze di rilievo. 	<ul style="list-style-type: none"> •Le informative dell'Internal Audit sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. 	<ul style="list-style-type: none"> •L'Internal Audit trasmette all'Organismo di Vigilanza, almeno su base trimestrale, gli Audit Report relativi alle verifiche effettuate. 	<ul style="list-style-type: none"> •L'Internal Audit trasmette periodicamente al Collegio Sindacale le relazioni di audit effettuate; •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa dell'Audit.
Antiriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> •Relazione periodica sull'attività svolta comprendente l'attività di prevenzione, l'attività di addestramento e formazione, le eventuali sanzioni applicate, le segnalazioni effettuate. 	<ul style="list-style-type: none"> •Le informative dell'Antiriciclaggio sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. 	<ul style="list-style-type: none"> •Relazione periodica sull'attività svolta comprendente l'aggiornamento circa le novità normative e regolamentari in materia. 	<ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa dell'Antiriciclaggio.
Compliance	<ul style="list-style-type: none"> •Relazione trimestrale ed annuale della funzione Compliance su Rischi di non conformità. •Relazione di conformità sulle Politiche Retributive 	<ul style="list-style-type: none"> •Le informative della Compliance sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. 	<ul style="list-style-type: none"> •Comunicazioni in merito alle materie di: <ul style="list-style-type: none"> (i) conflitti interesse (ii) abusi di mercato 	<ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA partecipa anche il Collegio Sindacale che conseguentemente riceve l'informativa della Compliance
Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> •Relazione attinente il framework di controllo e di gestione di tutti i rischi dei fondi e della Società, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> (i) di credito, (ii) di mercato, (iii) di liquidità, (iv) operativi,..... 	<ul style="list-style-type: none"> •Le informative del Risk Management sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. 	<ul style="list-style-type: none"> •Eventuali criticità che possano avere impatto sulla corretta e completa rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria riflessa nell'informatica contabile 	<ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa del Risk Management
Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01	<ul style="list-style-type: none"> •Relazione annuale avente ad oggetto <ul style="list-style-type: none"> (i) le verifiche sull'osservanza del Modello (ii) gli esiti delle verifiche programmate (iii) consuntivo e budget delle spese. •Proposta di aggiornamento del Modello 231 	<ul style="list-style-type: none"> •Le informative dell'OdV sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. 		<ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa dell'OdV (con cui vi è coincidenza dei componenti).
Datore di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> •Informativa sul Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 81/08 e sue modifiche •Relazione periodica sulla l'attività svolta in materia di sicurezza sul lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> •Le informative del Datore di Lavoro sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. 	<ul style="list-style-type: none"> •Relazione sui Rischi •Segnalazioni sugli incidenti •Violazioni da parte dei preposti agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa del DDL.
Dirigente Preposto – Commissione 262 (della Capogruppo)	<ul style="list-style-type: none"> •Relazione annuale del Dirigente Preposto in merito alle attività svolte in funzione dell'attestazione da rilasciare per il Bilancio dell'esercizio e per la Relazione Finanziaria Semestrale della Capogruppo quotata Banca Mediolanum. 	<ul style="list-style-type: none"> •Le informative del Dirigente Preposto 262 sono inviate al Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum previo esame del Comitato Rischi della medesima Capogruppo quotata. 	<ul style="list-style-type: none"> •Inoltre il verbale delle sedute della Commissione 262 all'OdV della Capogruppo 	<ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi della Capogruppo quotata partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa del Dirigente Preposto.

3.3 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Annualmente l'Organismo trasmette al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sull'attuazione del Modello indicando l'attività svolta, le risultanze emerse e i suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare. Alla relazione si accompagna il budget previsionale.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni ed essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

4 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

4.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

Il d.lgs. 231/2001 prevede l'obbligo di strutturare appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (art. 6. co. 2 lettera d).

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base **periodica**, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse con particolare attenzione a:

- le Unità Organizzative cui grava l'onere informativo nei confronti dell'Organismo;
- i tempi di inoltro all'Organismo;
- gli eventi oggetto della comunicazione.

Tali specifiche sono definite dall'Organismo medesimo e sono inserite nelle procedure comportamentali e operative (cd. "flussi informativi");

- su base **occasionale**, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Tra le comunicazioni che devono essere inoltrate all'OdV in particolari occasioni da parte dei destinatari del presente Modello, si ricorda che dovranno essere segnalate senza indugio le informazioni riguardanti l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dei destinatari del Modello per illeciti rientranti nella "responsabilità amministrativa degli enti".

Si rammenta inoltre che la Società ha adottato uno specifico sistema interno di segnalazioni (c.d. "Whistleblowing") per consentire ai destinatari del modello di presentare segnalazioni inerenti condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, o di violazioni dei principali contenuti del Modello 231.

Particolare rilievo, in tema di flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, hanno le procedure di coordinamento redatte tra l'Organismo di Vigilanza e (i) il Servizio Prevenzione e Protezione (ii) la Funzione Antiriciclaggio (iii) la Funzione Compliance e (iiii) la Funzione Risk Management, in cui sono specificati flussi informativi diretti all'Organismo (alcune di queste funzioni sono prestate da Banca Mediolanum in base ad accordi di prestazione di servizi).

L'Organismo di Vigilanza si raccorda inoltre con il Comitato Rischi per eventuali segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico che potrebbero avere un'implicazione in merito al rispetto del Modello.

Attraverso la documentazione aziendale è possibile individuare i flussi informativi periodici cui devono provvedere le Unità Organizzative aziendali (vedi quanto specificato al paragrafo 2.7 del presente Modello).

4.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi, periodici e ad evento debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, per gli ambiti di rilevanza del d.lgs. 231/2001, devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali o degli altri destinatari del Modello, per iscritto (per il tramite dell'Unità 231) o all'indirizzo di posta elettronica odvmediolanumgestionefondi@mediolanum.it;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

4.3 CANALE "WHISTLEBLOWING"

Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato l'adozione della "Policy dei sistemi interni di segnalazione (Whistleblowing)" trasmessa dalla Capogruppo Banca Mediolanum con Disposizione di Gruppo.

Lo specifico sistema interno di segnalazione adottato consente al personale interno, in via ulteriore rispetto alle ordinarie linee di riporto interne (ad. es. reporting verso il proprio superiore gerarchico), di presentare segnalazioni circostanziate inerenti alle condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, e/o violazioni dei principi contenuti nel Modello 231 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I principi del sistema di "whistleblowing" adottato dalla Società prevedono:

- canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscano dalle ordinarie linee di reporting e che garantiscono la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato. In particolare, tra i canali dedicati, ne è previsto uno che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- modalità di ricezione nonché elaborazione della segnalazione imparziali e presidiate in modo tale da garantire l'indipendenza valutativa nella gestione della stessa;
- procedure specifiche per la gestione della segnalazione e per il relativo accertamento, contenenti norme chiare che garantiscano completa trasparenza e tracciabilità dell'iter seguito;
- la tutela adeguata del soggetto segnalante con riguardo al rischio di condotte ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del soggetto

segnalante e del segnalato, nel rispetto della normativa applicabile anche in materia di protezione dei dati personali, fermi restando eventuali provvedimenti delle Autorità in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

La normativa interna attinente i menzionati sistemi di segnalazione prevede obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e specifici compiti; in particolare, l'OdV:

- riceve, per le "Segnalazioni 231" dal Responsabile Whistleblowing, l'esito della segnalazione corredato delle valutazioni in merito alla fondatezza delle stesse. L'OdV esamina e valuta i risultati dell'istruttoria e le azioni successive (sia finalizzate a procedere con l'iter disciplinare o eventuali informative al Consiglio di Amministrazione);
- indica, per le "Segnalazioni 231", alle competenti strutture aziendali la necessità di avviare un iter disciplinare relativamente al soggetto segnalato qualora vi siano i presupposti ad esito dell'istruttoria svolta dagli "Incaricati Whistleblowing"¹².

Il sistema disciplinare (vedi paragrafo 6) adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 prevede un insieme di sanzioni che si applicano anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si dovessero rivelare infondate¹³.

¹² Gli Incaricati Whistleblowing, identificati all'interno della Funzione Internal Audit, assistono il "Responsabile Whistleblowing" e sono incaricati di effettuare l'analisi istruttoria delle Segnalazioni pervenute e la loro archiviazione.

¹³ Per ragioni di completezza della trattazione si riportano i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del d.lgs. 231/2001 che riguardano le forme di tutela del segnalante: "2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dal Decreto e l'adozione del Modello da parte di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. costituiscono un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei destinatari del Modello una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di informazione e formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ogni collaboratore.

Tale attività coinvolge il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione e tutto il personale esecutivo della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'informazione e la formazione nei confronti dei destinatari del Modello sono coordinate e aggiornate dall'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Unità 231.

5.1 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA

La diffusione del Modello e l'informazione del personale, con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, sono costantemente realizzati attraverso la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Le modalità di comunicazione aziendale garantiscono la piena pubblicità del Decreto e del Modello al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza degli obblighi normativi derivanti dalla applicazione del d.lgs. 231/2001 e dei protocolli comportamentali e operativi integrati nel Modello.

In particolare per il personale di Sede sulla "Intranet aziendale" viene dato accesso alla documentazione di riferimento in materia di d.lgs. 231/2001.

Inoltre, Banca Mediolanum S.p.A. ha definito un'apposita attività informativa e formativa per la Rete di Vendita tramite la quale vengono collocati i prodotti di Mediolanum Gestione Fondi.

5.2 FORMAZIONE INTERNA

Il piano di formazione ha l'obiettivo di far conoscere il Decreto e il Modello della Società e, in particolare, di sostenere adeguatamente chi è coinvolto nelle attività "sensibili".

A questo scopo è stato strutturato un corso di formazione, obbligatorio, articolato in moduli e corredato di un test finale.

Gli argomenti trattati riguardano, tra gli altri, le seguenti tematiche:

- i criteri per l'attribuzione agli Enti della responsabilità amministrativa dipendente da reato;
- i compiti, le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare;
- i principali reati sanzionati dal Decreto Legislativo 231/2001 di interesse per la Società.

Il modulo formativo si completa di un test di certificazione finale, rappresentato da un questionario con domande a scelta multipla selezionate con criterio casuale da un ampio paniere.

I Responsabili di funzioni aziendali interessate da attività "sensibili" sono periodicamente invitati agli incontri con l'Organismo di Vigilanza in cui sono discussi gli aggiornamenti introdotti nel Modello, le attività "sensibili" individuate, i rischi potenziali associati, le procedure di controllo adottate e, infine, gli eventuali flussi informativi richiesti, al fine di individuare le aree di miglioramento nel sistema di controlli a presidio dei rischi.

E' cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere le evidenze sull'effettiva partecipazione ai programmi di formazione e di conservarle negli appositi archivi, nonché di effettuare controlli periodici sulla conoscenza da parte dei dipendenti del decreto e del modello.

5.3 INFORMATIVA AI TERZI

Ai Terzi (si veda nota par. 2.1) è resa disponibile un'informativa relativa al Modello e al Codice Etico sul sito istituzionale della Società.

Inoltre, su richiesta da parte dei Terzi, tale Modello è fornito nella sua versione integrale.

Infine, ove necessario, nei testi contrattuali vengono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze derivanti dall'inosservanza dei predetti documenti.

6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 PRINCIPI GENERALI

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce pertanto un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni disciplinate in questo paragrafo – che rispecchiano quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente – saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti disciplinari previsti dai CCNL sono portati a conoscenza del personale dipendente attraverso forme di pubblicità conformi all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e secondo l'iter procedurale e le misure di tutela prevista dallo stesso Statuto. Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico, qualora integrino violazioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti secondo il d.lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione, tramite i canali specificati nel paragrafo 4, e svolti gli opportuni accertamenti anche avvalendosi del supporto di specifiche funzioni aziendali, comunica le proprie valutazioni e proposte agli organi aziendali competenti in merito ai provvedimenti da adottare, i quali si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti sull'effettiva applicazione delle misure.

6.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicati in proporzione alla gravità delle mancanze riscontrate e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo (ad esempio intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione) o della colpa (ad esempio grado di imprudenza e negligenza dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione);
- rilevanza ed eventuali conseguenze degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;

- considerazioni e valutazioni emerse in fase di contraddittorio con l'autore della mancanza. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave. L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

6.3 QUADRI E IMPIEGATI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo, conformi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, potranno essere attuate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni a carico di quadri e impiegati, consistenti nelle seguenti fattispecie (elenco a titolo esemplificativo e non tassativo):

- mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello;
- violazione delle misure di tutela previste in favore di chi effettua segnalazioni riguardanti comportamenti eventualmente non conformi al Modello 231 in vigore;
- accesso ai sistemi di segnalazione da parte di chi con dolo o colpa grave segnala fatti che si dovessero rivelare infondati.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- b) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- e) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In aggiunta ai provvedimenti menzionati, il CCNL di categoria applicato prevede un'ulteriore tipologia di licenziamento:

- f) il licenziamento per giustificato motivo con preavviso.

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) BIASIMO INFLITTO VERBALMENTE PER LE MANCANZE LIEVI

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei principi di comportamento e/o delle procedure previste dal Modello o di errori procedurali dovuti a scarsa diligenza.

b) BIASIMO INFLITTO PER ISCRITTO NEI CASI DI RECIDIVA DELLE INFRAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei principi di comportamento e/o delle procedure previste dal Modello o di errori procedurali dovuti a negligenza, nei casi di recidiva delle violazioni di cui alla lettera a) e in generale con nei casi di condotte caratterizzate da gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con il rimprovero verbale.

c) MULTA IN MISURA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE

La sanzione disciplinare della multa, fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione sarà adottata nel caso di comportamenti non conformi alle disposizioni procedurali contenute nel presente Modello di maggiore gravità, quali, a mero titolo esemplificativo, la mancata redazione della reportistica da parte dei soggetti che vi sono tenuti ai sensi del Modello.

d) SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei principi di comportamento e/o delle procedure, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nei casi in cui la violazione potrebbe, anche astrattamente, integrare gli estremi di una delle fattispecie previste dal d.lgs. 231/2001, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto.

e) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO E CON LE ALTRE CONSEGUENZE DI RAGIONE E DI LEGGE

La sanzione del licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- violazione dei principi di comportamento e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo per il quale sia stato avviato;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero

mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

f) LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CON PREAVVISO

Il licenziamento per giustificato motivo, in accordo a quanto previsto dall'art. 3 della legge 604/1966 si applica nei casi di:

- violazioni o comunque mancato rispetto, con colpa grave o con dolo e causando danno alla Società, dei principi di comportamento e dei protocolli previsti nel Modello 231/2001 e delle procedure da esso richiamate che ne costituiscono parte integrante;
- commissione con grave negligenza o con dolo di una infrazione di tale rilevanza da integrare in via ragionevolmente concreta gli estremi di una delle fattispecie di illecito previste dal d.lgs. 231/2001 prescindendo da eventuali procedimenti anche a carico dell'Ente.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

I provvedimenti disciplinari descritti sono applicati, in ragione della gravità, anche nei casi di specifiche violazioni delle misure atte ad assicurare la riservatezza e le forme di tutela previste dai sistemi di violazione delle segnalazioni.

6.4 DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, lettera b) e dell'art. 7 del d.lgs. 231/2001 e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, anche nei confronti dei dirigenti.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti nelle seguenti fattispecie di violazioni (elenco a titolo esemplificativo e non tassativo):

- mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e delle procedure indicate nel Modello;

- inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, nella mancata formazione e/o nel mancato aggiornamento e/o nella omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dalle procedure/protocolli;
- violazione delle misure di tutela previste in favore di chi effettua segnalazioni riguardanti comportamenti eventualmente non conformi al Modello 231 in vigore;
- accesso ai sistemi di segnalazione da parte di chi con dolo o colpa grave segnala fatti che si dovessero rivelare infondati.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata – nei casi di maggiore gravità delle inosservanze e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro e della natura direttiva verso dipendenti sottoposti gerarchicamente - con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) licenziamento con preavviso;
- b) licenziamento senza preavviso (per giusta causa).

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione delle predette sanzioni comporterà anche la revoca della procura stessa.

a) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

La sanzione del licenziamento con preavviso potrà essere comminata nei casi di violazioni gravi dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello anche se da esse non sia emersa una applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal d.lgs.231/2001.

b) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO (PER GIUSTA CAUSA)

La sanzione del licenziamento senza preavviso (ai sensi dell'art. 2119 c.c.) potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la violazione dei principi di comportamento e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento espressamente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

I provvedimenti disciplinari descritti sono applicati, in ragione della gravità, anche nei casi di specifiche violazioni delle misure atte ad assicurare la riservatezza e le forme di tutela previste dai sistemi di violazione delle segnalazioni.

6.5 SOGGETTI APICALI NON AMMINISTRATORI¹⁴

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un soggetto apicale non amministratore, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa il Collegio Sindacale, la cui composizione attualmente coincide con quella dell'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione valuterà le azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.6 AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale¹⁵ della Società e il Comitato Rischi della controllante Banca Mediolanum S.p.A.. Spetta al Collegio Sindacale comunicare alle specifiche Autorità competenti le eventuali irregolarità verificatesi¹⁶.

In base alla gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'Assemblea degli Azionisti di procedere anche alla revoca della carica. Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Nel caso di violazioni attuate da un soggetto di cui al presente paragrafo che rivesta la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

¹⁴ Attualmente l'organigramma di Mediolanum Gestione Fondi prevede come soggetto apicali non amministratore il Direttore Generale

¹⁵ La cui composizione, come detto, coincide con quella dell'Organismo di Vigilanza

¹⁶ Vedi l'art. 2409 c.c. in merito alle segnalazioni da effettuare alla Magistratura, l'art. 149 del T.U.F., circa le segnalazioni da effettuare alla Consob, l'art. 3 della Parte Prima – Capo IV Circolare 216/1996 Banca di Italia, per le segnalazioni da effettuare alla Banca di Italia e l'art. 6 Legge 576/82 e succ. mod. per le segnalazioni da effettuare ad IVASS.

6.7 SINDACI¹⁷

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, i membri dell'Organismo di Vigilanza, anche in via disgiunta, dovranno tempestivamente informare dell'accaduto tutti i membri del Collegio Sindacale, la cui composizione attuale coincide con quella dell'Organismo, ed il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che si siano in tal senso attivati, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.8 COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'esercizio delle proprie mansioni, i componenti dell'Organismo sono tenuti ad attenersi a rigorosi principi di diligenza e perizia professionale, la cui violazione – se e in quanto suscettibile di tradursi nell'incapacità di individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati – potrà comportare l'applicazione – in ragione della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale¹⁸ – delle misure di tutela previste dalle vigenti disposizioni civilistiche e contrattuali che regolano il mandato professionale conferito, ivi compresa la revoca dell'incarico e l'azione di responsabilità per danni.

6.9 MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI¹⁹

Ogni comportamento attuato dai soggetti di cui al presente paragrafo che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

¹⁷ La trattazione distinta del ruolo di Sindaco e membro dell'OdV è riportata per ragioni sistematiche.

¹⁸ Ove risulti utile considerata la composizione coincidente con quella dell'Organismo di Vigilanza.

¹⁹ Per una definizione della categoria "Terzi", si rimanda alla nota 4 contenuta nel Paragrafo 2.1.

8 APPENDICE 1 – Tabella sintetica dei reati previsti dal d.lgs.231/01

Aggiornamento al 30 Settembre 2021 - Tabella 1/4

Rif. Art d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di Introduzione/modifica
24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	04/07/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 bis c.p.) - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 ter c.p.) - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 c.2 n.1 c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art.640 bis c.p.) - Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 ter c.p.) 	Art. modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75
	30/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art.356 c.p.) - Frode in danno del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986) 	D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75
24 bis - Delitti Informatici e trattamento illecito di dati	05/04/2008	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti informatici (art. 491 bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quinquies c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (delitti di cui all'art. 1, c. 11, D.L. n.105/2019) 	Art. aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n.48, art. 7 modificato dal D.lgs. n. 7 e D.lgs. n.8 del 2016, successivamente modificato dal D.L. 21 settembre 2019 n.105
24 ter - Delitti di criminalità organizzata	08/08/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art.416 c.6 c.p.) - Associazione per delinquere (art.416 c.p. escluso c. 6) - Associazione di tipo mafioso anche straripere (art. 416 bis c.p.) - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416 bis.1 c.p.) - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 c. 2 lettera a) n. 5 c.p.p.) - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90) 	Art. aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c. 29 e modificato ai sensi della L.27 maggio 2015 n.69 e n.236/2016
25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	04/07/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c. p.) - Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 	Modifiche apportate a vari articoli dalla L. 6 novembre 2012 n.190 e successivamente dalla L. 27 maggio 2015 n.69
	28/11/2012	- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)	L. 6 novembre 2012, n. 190
	31/01/2019	- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	L. 9 gennaio 2019, n.3
	30/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Peculato (art. 314 c. 1 c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.) - Abuso d'ufficio (art.323 c.p.), modificato dal D.L. 76/2020 - Circostanze attenuanti (art. 323-bis c.p.) <p>Se commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea</p>	D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75
25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	27/09/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete (art. 454 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Contrattazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 	Art. aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art.6, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 409; modifiche agli artt. 453 c.p. e 461 c.p. apportate dal D.lgs. 21 giugno 2016 n.125
	15/08/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Contrattazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	Art. integrato dalla L. 23 Luglio 2009 n.99, art.15
25 bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	15/08/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) 	Art. introdotto dalla L. 23 Luglio 2009 n.99, art.15

Aggiornamento al 30 Settembre 2021 - Tabella 2/4

Rif. Art d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di Introduzione/ modifica
25 ter - Reati societari	16/04/2002	- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - Impedito controllo (art. 2625 c.2 c.c. e art. 29 D.lgs. 39/2010) - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) - Ilegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Ilecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Art. aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3. e modificato dalla L. 27 maggio 2015 n.69
	12/01/2006	- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	Art. aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262, art. 31
	16/04/2002	- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Ilicita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.1.2 c.c.)	Art. aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3
	28/11/2012	- Corruzione tra privati (art. 2635 c.3 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.1 c.c.)	L. 6 ottobre 2012 n. 190, poi modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n.38
	14/06/2015	- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) - Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.) - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	L. 27 maggio 2015 n.69
	16/04/2002	- Falso in prospetto (art. 2623 c.c. abrogato e sostituito dall'art. 173-bis del TUF).	Art. abrogato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262 art.34, c. 2, e sostituito dall'art. 173-bis del TUF
	16/04/2002	- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. abrogato e sostituito dall'art.27 del D.Lgs. 39/2010).	Art. abrogato dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 art.37, c. 34 e sostituito dal D.Lgs. 39/2010 art.27
25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	28/01/2003	- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.) - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) - Sequestro di persona a scopo di coalizione (art. 289 ter c.p.) - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976) - Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976) - Sanzioni (art. 3 L. 422/1989) - Reati contenuti nell'art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9/12/1999)	Art. aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3
25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	2/02/2002	- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.)	Art. aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8
25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale	7/09/2003	- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) - Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) - Tratta di persone (art. 601 c.p.) - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)	Art. aggiunto dalla L. 11 agosto 2003 n. 228, art. 5 e modificato dalla L. 199/2016
25 sexies - Abusi di mercato	12/05/2005	- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)	Art. aggiunto dalla L.18 aprile 2005 n. 62, art. 9 c. 3
	29/09/2018	- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187 bis TUF) - Manipolazione del mercato (art. 187 ter TUF)	Art. Modificati dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107, art. 4
25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	25/08/2007	- Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.) - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.)	Art. aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D.lgs. 9 aprile 2008 n.81
25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	29/12/2007	- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	Art. aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63 c. 3
	1/01/2015	- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)	L. 15 dicembre 2014 n.186

Aggiornamento al 301 Settembre 2021 - Tabella 3/4

Rif. Art d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di Introduzione/ modifica
25 nonies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	15/08/2009	- Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 L. 633/1941) - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, del contenuto di un'opera altrui in violazione delle disposizioni previste dal diritto d'autore (art. 171 bis L. 633/1941) - Abusiva dichiarazione, riproduzione, trasmissione o diffusione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico (art. 171 ter L. 633/1941) - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. 633/1941) - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941)	Art. aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n.99, art. 15
25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	15/08/2009	- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	Art. aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal d.lgs. 121/2011, art. 2 c.1
25 undecies - Reati ambientali	16/08/2011	- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.2 D.lgs 152/06) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 c.3 D.lgs 152/06) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 c.5 D.lgs 152/06) - Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c.11 D.lgs 152/06) - Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 c.13 D.lgs 152/06) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.lgs 152/06) - Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 D.lgs 152/06) - Inosservanza delle prescrizioni e carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 c.4 D.lgs. 152/06) - Miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 D.lgs 152/06) - Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi(art. 256 c.6 D.lgs 152/06) - Bonifica dei siti (art. 257 c.1 D.lgs 152/06) - Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c.2 D.lgs 152/06) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c.4 D.lgs 152/06) - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.lgs 152/06) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c.6,7,8 D.lgs 152/06) - Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art.279 c.5 D.lgs 152/06) - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c.1,2; art. 2, c.1,2; art. 6, c.4; art. 3 bis, c.1 L.150/92) - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c.6 L.549/93) - Inquinamento doloso provocato da navi (art.8 c.1,2 D.lgs 202/07) - Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 c.1,2 D.lgs 202/07)	Art. introdotto dal d.lgs. 7 luglio 2011 n.121
	29/05/2015	- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) - Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)	L. 22 maggio 2015 n.68
	29/04/2006	- Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 152/2006) - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 152/2006) - Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 152/2006) - Scarichi di sostanze pericolose (art.108 D.lgs. 152/2006) - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.lgs. 152/2006)	D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
	06/04/2018	- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.1 c.p.) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452 quaterdecies c.2 c.p.)	D.lgs. 1 marzo 2018 n.21
25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	09/08/2012	- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 c. 12, 12 bis D.lgs. 286/98 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)	Art. introdotto dal d.lgs. 16 luglio 2012 n.109
	19/11/2017	- Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Art. 12 c. 3, 3 bis, 3 ter d.lgs. 286/1998) - Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 c. 5 d.lgs. 286/1998)	L. 17 ottobre 2017 n.161 art. 30
25 terdecies - Razzismo e xenofobia	12/12/2017	- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)	Art. Introdotto dalla L. 17 ottobre 2017 n.161 e modificato dal D.lgs. 1 marzo 2018 n.21
Reati Transnazionali	12/04/2006	- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR. 43/73) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 c.3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 286/1998) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	L. 16 marzo 2006 n. 146, art. 10

Aggiornamento al 30 Settembre 2021 - Tabella 4/4

Rif. Art d.lgs. 231/01	Data di Introduzione	Descrizione del Reato	Legge di Introduzione/ modifica
25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	17/05/2019	- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989) - Esercizio abusivo di gioco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)	Art. introdotto dalla L.3 maggio 2019 n. 39, art. 5
25 quinquiesdecies - Reati tributari	25/12/2019	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)	Art. introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019 n.124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157
	30/07/2020	- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) - Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) - Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000) Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75
25 sexiesdecies - Contrabbando	30/07/2020	- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973) - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973) - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973) - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973) - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973) - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973) - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis DPR 43/1973) - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter DPR 43/1973) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973) - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973) - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 43/1973)	D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75

8.1 CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS.231/2001

aggiornato al 30 Settembre 2021

8.1.1 Reati contro la pubblica amministrazione (Art. 24)

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da un anno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri⁵⁰. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000⁵¹.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)⁵²

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea⁵³ o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

⁵⁰ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁵¹ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

⁵² Il reato presupposto è solo quello indicato al punto 1 del comma 2 (sottolineato). Per completezza e maggiore comprensione, si è provveduto ad inserire l'intero articolo del codice penale.

⁵³ L'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha inserito le parole «o dell'Unione europea» dopo le parole: «ente pubblico».

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7⁵⁴.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea⁵⁵.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

a pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7⁵⁶.

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁵⁷. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

⁵⁴ L'art. 8, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha sostituito le parole «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» alle parole «un'altra circostanza aggravante».

⁵⁵ Comma modificato dall'art. 30, comma 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha sostituito le parole «da due a sette anni» alle parole «da uno a sei anni».

⁵⁶ Comma modificato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che ha sostituito le seguenti parole: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età e numero 7» alle parole «un'altra circostanza aggravante».

⁵⁷ Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

8.1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)

491-bis (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Delitti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento

degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

8.1.3 Delitti di criminalità organizzata

(Art. 24-ter)

Art. 416, sesto comma 6 c.p. (Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma⁵⁸.

Art. 416, escluso comma 6 c.p. (Associazione per delinquere (escluso comma 6))

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo, ovvero per agevolare tali associazioni)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)⁵⁹

⁵⁸ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 236.

⁵⁹ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 21 maggio 2019, n. 43, in vigore dall'11 giugno 2019.

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto⁶⁰.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 416-bis.1 c.p. - (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose)

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

⁶⁰ Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

8.1.4 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 25)

Art. 314, primo comma 1, c.p. (Peculato)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁶¹.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 317 c.p. (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni⁶².

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi⁶³.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

⁶¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

⁶² Le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni» dall'art. 1, comma 1, lett. n), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁶³ Articolo modificato dall'art. 29, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., in l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha aggiunto, alla fine, le parole «nonché il pagamento o il rimborso di tributi».

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁶⁴.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

⁶⁴ L'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni».

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali⁶⁵;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali⁶⁶;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione⁶⁷.

Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali⁶⁸.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)*

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità⁶⁹, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti)

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, (1) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo

⁶⁵ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁶⁶ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁶⁷ Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

⁶⁸ Le parole «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 3, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁶⁹ L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" alle parole "di norme di legge o di regolamento".

in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi⁷⁰.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità⁷¹.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio⁷².

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio⁷³.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

⁷⁰ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁷¹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 2) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁷² Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁷³ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

8.1.5 Reati di falso nummario

(Art. 25-bis)

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.1.6 Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.1.7 Reati societari

(Art. 25-ter)

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2621-ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)

(Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262).

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

(Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

Art. 2625 comma 2 c.c. e art. 29 d.lgs. 39/2010 (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma⁷⁴, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2391, commac.1, c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,

⁷⁴ Richiamato qui di seguito.

investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 comma 3 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà [cagionando documento], sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis comma 1 c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 comma commi 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

8.1.8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)

Art. 270 c.p. (Associazioni sovversive)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-quinquies.1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento

delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies.2 c.p. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p. (Atti di terrorismo nucleare)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 289-ter c.p. (Sequestro di persona a scopo di coazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304 c.p. (Cospirazione politica mediante accordo)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p. (Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. (Banda armata: formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 1 Legge 10 maggio 1976, n. 342 (Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 2 Legge 10 maggio 1976, n. 342 (Danneggiamento delle installazioni a terra)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Art. 3 Legge 28 dicembre 1989, n. 422 (Sanzioni)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 conv. con mod. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

(Abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera f) del 1° marzo 2018).

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. (New York 9 dicembre 1999)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
 - i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
 - ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8.1.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater 1)

Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

8.1.10 Delitti contro la personalità individuale **(Art. 25-quinquies)**

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo⁷⁵.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni⁷⁶.

Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno⁷⁷.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o

⁷⁵ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

⁷⁶ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

⁷⁷ V. l'art. 103, comma 14, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale quando i fatti di cui al presente art. 603-bis c.p. sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 103, la pena prevista al primo comma dello stesso art. 603-bis è aumentata da un terzo alla metà.

territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

8.1.11 Abusi di mercato

(Art. 25-sexies)

Art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014⁷⁸;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)⁷⁹.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni⁸⁰.

[4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).]⁸¹

Art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00⁸².

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014⁸³.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per

⁷⁸ Lettera modificata dall'articolo 4, comma 7, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107

⁷⁹ A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da uno a sei anni.

⁸⁰ Comma modificato dall'articolo 4, comma 7, lett. b) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁸¹ Comma abrogato dall'articolo 4, comma 7, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁸² A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da uno a sei anni.

⁸³ Comma inserito dall'articolo 4, comma 8, lettera a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni⁸⁴.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)⁸⁵.

Art. 187-bis d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)⁸⁶

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014⁸⁷.

[2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.]⁸⁸

[3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).]⁸⁹

[4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.]⁹⁰

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo⁹¹.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014⁹².

⁸⁴ Comma modificato dall'articolo 4, comma 8, lett. b) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁸⁵ Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 8, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁸⁶ Rubrica sostituita dall'articolo 4, comma 9, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁸⁷ Comma sostituito dall'articolo 4, comma 9, lett. b) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁸⁸ Comma abrogato dall'articolo 4, comma 9, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁸⁹ Comma abrogato dall'articolo 4, comma 9, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁹⁰ Comma abrogato dall'articolo 4, comma 9, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁹¹ Comma sostituito dall'articolo 4, comma 9, lett. d) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁹² Comma modificato dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 10, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5⁹³.

[3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.]⁹⁴

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato⁹⁵.

[5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.]⁹⁶

[6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.]⁹⁷

[7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.]⁹⁸

⁹³ Comma sostituito dall'articolo 4, comma 10, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁹⁴ Comma abrogato dall'articolo 4, comma 10, lett. b) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁹⁵ Comma sostituito dall'articolo 4, comma 10, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁹⁶ Comma abrogato dall'articolo 4, comma 10, lett. d) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁹⁷ Comma abrogato dall'articolo 4, comma 10, lett. d) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁹⁸ Comma abrogato dall'articolo 4, comma 10, lett. d) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

8.1.12 Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(Art. 25-septies)

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni⁹⁹.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.]¹⁰⁰

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni¹⁰¹. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni¹⁰².

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni¹⁰³. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti)

La lesione personale è **grave**, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;

⁹⁹ Le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c) l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016.

¹⁰⁰ Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d) l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016.

¹⁰¹ Comma inserito dall'art. 12, comma 2, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

¹⁰² Comma modificato dall'art. 1, comma 3, lett. e), l. 23 marzo 2016, n. 41 e dall'art. 1, comma 3, lett. f), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016.

¹⁰³ Comma inserito dall'art. 12, comma 3, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
[4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso].¹⁰⁴

¹⁰⁴ Numero abrogato dall'art. 12, comma 3, l. 19 agosto 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019.

8.1.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

(Art. 25-octies)

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

8.1.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-nonies)

Art. 171, primo comma 1, lettera a-bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art. 171, terzo comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

8.1.15 Delitti in materia di induzione al mendacio all'Autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

8.1.16 Reati ambientali

(Art. 25-undecies)

A. DANNEGGIAMENTO DI UN HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO

Art. 257 c. omni 1, e c. 2 d.lgs.152/2006 (Bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

B. IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Art. 137 d.lgs. 152/2006 c. 2 (Scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro¹⁰⁵.

Art. 137 d.lgs. 152/2006 c. 3 (Scarichi effettuati in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni¹⁰⁶.

Art. 137 d.lgs. 152/2006 c. 5 (Scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro¹⁰⁷.

Art. 137 d.lgs. 152/2006 c. 11 (Violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Art. 137 d.lgs. 152/2006 c. 13 (Violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi di quantità rapidamente biodegradabili, per i quali sia stata rilasciata una preventiva autorizzazione dalle competenti autorità)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

C. IN MATERIA DI RIFIUTI

¹⁰⁵ Comma modificato dall'articolo 11, comma 2, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

¹⁰⁶ Comma modificato dall'articolo 11, comma 2, lett. c), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

¹⁰⁷ Comma modificato dall'articolo 11, comma 2, lett. d), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

Art. 256 d.lgs. 152/2006 c. 1 (Gestione di rifiuti non autorizzate, in particolare le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesquaterdecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi¹⁰⁸.

Art. 256 d.lgs. 152/2006 c. 3 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesquaterdecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi¹⁰⁹.

Art. 256 d.lgs. 152/2006 c. 4 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Art. 256 d.lgs. 152/2006 c. 5 (Attività non consentite di miscelazione di rifiuti)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Art. 256 d.lgs. 152/2006 c. 6 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti)

¹⁰⁸ Comma così modificato dall'articolo 11, comma 3, lett. a), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

¹⁰⁹ Comma così modificato dall'articolo 11, comma 3, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 258 c. 4 d.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)¹¹⁰

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 c. 1 d.lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 c. 1., c. 2 d.lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

(Abrogato dall'articolo 7, comma 1, lett. q), del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Si veda l'art. 452-quaterdecies c.p.).

Art. 260 bis c. 6, c. 7 e c. 8 d.lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

¹¹⁰ Articolo modificato dall'articolo 2, comma 42, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dall'articolo 35 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, dall'articolo 1, comma 304, lettera c), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, in vigore dal 26.09.2020.

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

D. IN MATERIA DI EMISSIONI ATMOSFERICHE

Art. 279 comma c. 5 d.lgs. 152/2006 (Sanzioni) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente¹¹¹.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione¹¹².

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione¹¹³.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro,

¹¹¹ Comma sostituito dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128; successivamente modificato dall'articolo 11, comma 4, lett. a), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46; dall'articolo 1, comma 1, lett. o), numero 1), del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lett. g), numero 1), del d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, in vigore dal 28.08.2020.

¹¹² Comma sostituito dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. o), numero 2), del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183.

¹¹³ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. o), n. 3), del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183.

alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6¹¹⁴.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro¹¹⁵.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille e novanta euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva¹¹⁶.

E. IN MATERIA DI TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE O HABITAT PROTETTI

Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

¹¹⁴ Comma modificato dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, dall'articolo 11, comma 4, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e dall'articolo 1, comma 1, lett. o), n. 4), del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lett. g), n. 2), del d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, in vigore dal 28.08.2020.

¹¹⁵ Comma modificato dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128; dall'articolo 11, comma 4, lett. c), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lett. g), n. 3), del d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, in vigore dal 28.08.2020.

¹¹⁶ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. o), n. 5), del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183.

F. IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COMMERCIO E SULLA DETENZIONE DI ANIMALI O VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Art. 1 c. 1, e c. 2 Legge 150/1992 (Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000,00 a euro 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni¹¹⁷.

Art. 2 c. 1, e c. 2 Legge 150/1992 (Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e

¹¹⁷ Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3 bis Legge 150/1992 (Falsificazione o alterazione di certificati e licenze e uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6 c. 4 Legge 150/1992 (Detenzione di esemplari di mammiferi e rettili) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 300.000,00¹¹⁸.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila¹¹⁹.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione

¹¹⁸ Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 4, lett. a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

¹¹⁹ Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 4, lett. b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

scientifico di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

G. IN MATERIA DI MISURE DI TUTELA DELL'OZONO

Art. 3 c. 6 Legge 549/1993 (Divieti concernenti le sostanze lesive dell'ozono stratosferico) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

H. SULL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

Art. 8 c. 1, e c. 2 d.lgs. 202/2007 (Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 c. 1, e c. 2 d.lgs. 202/2007 (Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

8.1.17 Reati Transnazionali

Art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- [5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.]¹²⁰
- [6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.]¹²¹
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 3 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli

¹²⁰ Comma abrogato dall'articolo 64 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

¹²¹ Comma abrogato dall'articolo 64 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma¹²².

Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniera)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

¹²² Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 236.

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni¹²³.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto¹²⁴.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12 comma commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del

¹²³ Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

¹²⁴ Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà¹²⁵.

¹²⁵ Comma modificato dall'articolo 5, comma 01, del D.L. Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.

8.1.18 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(Art. 25-duodecies)

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 22 co. 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)

del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto¹²⁶.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora

¹²⁶ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40.

superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

[11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.]¹²⁷

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente¹²⁸.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno¹²⁹.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio¹³⁰.

12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo¹³¹.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

¹²⁷ Comma abrogato dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

¹²⁸ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

¹²⁹ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. i), n. 1), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.

¹³⁰ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

¹³¹ Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. i), n. 2), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.

8.1.19 Reati in materia di discriminazione razziale

(Art. 25-terdecies)¹³²

Art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)¹³³

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

¹³² Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167

¹³³ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6.4.2018.

8.1.20 Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

(Art. 25 quaterdecies)¹³⁴

Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Frode in competizioni sportive)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
- 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di

¹³⁴ Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39, in vigore dal 17.5.2019.

accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione¹³⁵.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale¹³⁶.

¹³⁵ Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

¹³⁶ Comma aggiunto dall'articolo 27, comma 1, lett. c), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

8.1.21 Reati tributari

(Art. 25 quinquiesdecies)¹³⁷

Art. 2 commi c. 1, e c. 2-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi¹³⁸.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni¹³⁹.

Art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente¹⁴⁰:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione infedele)*

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali

¹³⁷ Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, e successivamente modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 20.07.2020.

¹³⁸ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

¹³⁹ Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019.

¹⁴⁰ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. c), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente¹⁴¹:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila¹⁴²;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni¹⁴³.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)¹⁴⁴.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs 231/2001 se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000,00.

Art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Omessa dichiarazione)*

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila¹⁴⁵.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila¹⁴⁶.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs 231/2001 se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000,00.

Art. 8 c. 1, e c. 2-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

¹⁴¹ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. d), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi in luogo della pena della reclusione da uno a tre anni.

¹⁴² L'art. 39, comma 1, lett. e), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "centocinquantamila" con la parola "centomila".

¹⁴³ L'art. 39, comma 1, lett. f), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "tre" con la parola "due".

¹⁴⁴ L'art. 39, comma 1, lett. g), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "singolarmente" con la parola "complessivamente".

¹⁴⁵ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lett. h), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due a cinque anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

¹⁴⁶ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lett. i), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due a cinque anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹⁴⁷.
 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni¹⁴⁸.

Art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari¹⁴⁹.

Art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Indebita compensazione)*

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs 231/2001 se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000,00.

Art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

¹⁴⁷ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera l), del D.L. del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

¹⁴⁸ Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lett. m), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019.

¹⁴⁹ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. n), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da tre a sette anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

8.1.22 Contrabbando

(Art. 25 sexiesdecies)¹⁵⁰

Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

¹⁵⁰ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d) del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30.07.2020.

Art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire

diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Se i fatti previsti dall'articolo 291-*bis* sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-*bis*, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis* del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro¹⁵¹.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro¹⁵².

¹⁵¹ Lettera inserita dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁵² Comma così sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Peculato (art. 314, comma c. 1, c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.800,00	€ 309.800,00							
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.800,00	€ 309.800,00							
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 316 bis c.p.	100	600	€ 25.800,00	€ 929.400,00			x	x	x	x	x
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 316 ter c.p.	100	600	€ 25.800,00	€ 929.400,00			x	x	x	x	x
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione	100	600	€ 25.800,00	€ 929.400,00			x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattar e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti , contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
europea - art. 640 c. 2 n. 1 c.p.											
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 640 bis c.p.	100	600	€ 25.800,00	€ 929.400,00			x	x	x	x	x
Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 640 ter c.p.	100	600	€ 25.800,00	€ 929.400,00			x	x	x	x	x
Frode in danno del Fondo europeo agricolo - art. 2 L. 898/1986	100	600	€ 25.800,00	€ 929.400,00			x	x	x	x	x
Concussione - art. 317 c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	100	200	€ 25.800,00	€ 309.800,00							
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.	200	600	€ 51.600,00	€ 929.400,00	x	x	x	x	x	x	x
Circostanze aggravanti - art. 319 bis c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter, comma 1, c.p.	200	600	€ 51.600,00	€ 929.400,00	x	x	x	x	x	x	x
Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter, comma 2, c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p.	100	800	€ 25.800,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (in riferimento all'art. 318 c.c.)	2100	600	€ 25.800,00 € 51.600,00	€ 929.400,00							
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (in riferimento agli artt. 319 e 319-ter c.p.)	200	600	€ 51.600,00	€ 929.400,00	x	x	x	x	x	x	x
Istigazione alla corruzione - art. 322, commi 1 e 3, c.p.	100	200	€ 25.800,00	€ 309.800,00							
Istigazione alla corruzione - art. 322, commi 2 e 4, c.p.	200	600	€ 51.600,00	€ 929.400,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (in relazione agli artt. 317, 319-bis, 319-ter c. 2 c.p.)	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	100	200	€ 25.800,00	€ 309.800,00							
Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.	100	200	€ 25.800,00	€ 309.800,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 356 c.p.	100	600	€ 25.800,00	€ 929.400,00			x	x	x	x	x
Documenti informatici - art. 491 bis c.p.	100	400	€ 25.800,00	€ 619.600,00			x	x	x	x	x
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x			x	x	x
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater c.p.	100	300	€ 25.800,00	€ 464.700,00		x			x	x	x
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615 quinquies c.p.	100	300	€ 25.800,00	€ 464.700,00		x			x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x			x	x	x
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quinquies c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x			x	x	x
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635 bis c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x			x	x	x
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x			x	x	X

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p.											
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x			x	x	x
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635 quinquies c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x			x	x	x
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p.	100	400	€ 25.800,00	€ 619.600,00			x	x	x	x	x
Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019)	100	400	€ 25.800	€ 619.600			x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Associazione per delinquere - art. 416, comma 6, c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione per delinquere - art. 416, escluso comma 6, c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazioni di tipo mafioso anche straniere - art. 416 bis c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416 ter c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Sequestro di persona a scopo di estorsione - art. 630 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 309/90	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 416 bis.1 c.p.)	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Alterazione di monete - art. 454 c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p.	500100	500533	€ 25.800,00€ 129.000,00	€ 774.500,00825.617,00	x	x	x	x	x	x	x
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457 c.p.	100	200	€ 25.800,00	€ 309.800,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattar e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti , contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p.	100	333,3 533	€ 25.800,00	€ 825.617,0051 6.281,70	x	x	x	x	x	x	x
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464, comma 2, c.p.	100	200	€ 25.800,00	€ 309.800,00							
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464, comma 1, c.p.	100	300	€ 25.800,00	€ 464.700,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x
Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00							
Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513-bis c.p.	100	800	€ 25.800,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p.	100	800	€ 25.800,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00							
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattar e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti , contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00							
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517-ter c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00							
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517-quater c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00							
False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.	200	400	€ 51.600,00	€ 619.600,00							
Fatti di lieve entità - art. 2621-bis c.c.	100	200	€ 25.800,00	€ 309.800,00							
False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622 c.c.	400	600	€ 103.200,00	€ 929.400,00							
Impedito controllo - art. 2625, co 2, c.c. e art. 29 d.lgs 39/2010	100	180	€ 25.800,00	€ 278.820,00							
Indebita restituzione di conferimenti - art. 2626 c.c.	100	180	€ 25.800,00	€ 278.820,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattar e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti , contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627 c.c.	100	130	€ 25.800,00	€ 278.820,00							
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c.	100	180	€ 25.800,00	€ 278.820,00							
Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c.	150	330	€ 38.700,00	€ 511.170,00							
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - art. 2629-bis c.c.	200	500	€ 51.600,00	€ 774.500,00							
Formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c.	100	180	€ 25.800,00	€ 278.820,00							
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c.	150	330	€ 38.700,00	€ 511.170,00							
Corruzione tra privati - art. 2635, comma 3, c.c.	400	600	€ 103.200,00	€ 929.400,00	x	x	x	x	x	x	x
Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis, comma 1, c.c.	200	400	€ 51.600,00	€ 619.600,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattar e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti , contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.	150	330	€ 38.700,00	€ 511.170,00							
Aggiotaggio - art. 2637 c.c.	200	500	€ 51.600,00	€ 774.500,00							
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638, commi 1 e 2, c.c.	200	400	€ 51.600,00	€ 619.600,00							
Associazioni sovversive - art. 270 c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270- bis c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270- bis c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,000	x	x	x	x	x	x	x
Assistenza agli associati - art. 270-ter c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattar e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti , contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Assistenza agli associati - art. 270-ter c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270-quater c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270-quater c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270- quinqies c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270- quinqies c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo – art. 270- quinqies.1 c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo – art. 270-quinquies.1 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	X	X	X	X	X	X	X
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro – art. 270-quinquies.2 c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	X	X	X	X	X	X	X
Condotte con finalità di terrorismo - art. 270-sexies c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	X	x	x	x	x	x
Condotte con finalità di terrorismo - art. 270-sexies c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	X	x	x	x	x	x
Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	X	x	x	x	x	x
Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	X	x	x	x	x	x
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280-bis c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	X	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280-bis c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	X	x	x	x	x	x
Atti di terrorismo nucleare – art. 280-ter c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	X	X	X	X	X	X	X
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289-bis c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	X	x	x	x	x	x
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289-bis c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	X	x	x	x	x	x
Sequestro di persona a scopo di coazione – art. 289-ter c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	X	X	X	X	X	X	X
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo - art. 302 c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	X	x	x	x	x	x
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo - art. 302 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x
Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x
Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x
Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata – art. 307 c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo; Danneggiamento delle installazioni a terra - artt. 1-2 L. 342/1976	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.300,00	x	x	x	x	x	x	x
Sanzioni (reati contro la sicurezza marittima) – art. 3 L. 422/1989	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.300,00	x	x	x	x	x	x	x
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00	x	x	x	x	x	x	x
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - art. 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.300,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
legge 6 febbraio 1980, n. 15											
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 583-bis c.p.	300	700	€ 77.400,00	€ 1.084.300,00	x	X	x	x	x	x	x
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Prostituzione minorile – 600-bis c.1 c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Prostituzione minorile - art. 600-bis c.2 c. p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00						x	x
Pornografia minorile – 600-ter c. 1-2 c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Pornografia minorile - art. 600-ter c.3-4 c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00						x	x
Detenzione di materiale pornografico - art. 600 quater c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00							
Pornografia virtuale - art. 600 quater.1 c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600-quinquies c.p.	300	800	€ 77.400,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Tratta di persone - art. 601 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa – art-604-bis c.p.	200	800	€ 51.600,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Adescamento di minorenni - art. 609-undecies c.p.	200	700	€ 51.600,00	€ 1.084.300,00							
Abuso di informazioni privilegiate - art. 184 TUF	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00							
Manipolazione del mercato - art. 185 TUF	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00							
Abuso e comunicazione illecita di informazioni	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
privilegiate – art. 187 bis TUF											
Manipolazione del mercato – art. 187 ter TUF	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00							
Omicidio colposo - art. 589 c.p.	1000	1000	€ 258.000,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Omicidio colposo - art. 589 c.p.	250	500	€ 64.500,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x
Lesioni personali colpose - art. 590 c. 3 c.p.	100	250	€ 25.800,00	€ 387.250,00	x	x	x	x	x	x	x
Ricettazione - art. 648 c.p.	200	800	€ 51.600,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Ricettazione - art. 648 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Riciclaggio - art. 648-bis c.p.	200	800	€ 51.600,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Riciclaggio - art. 648-bis c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648-ter c.p.	200	800	€ 51.600,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648-ter c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Autoriciclaggio - art. 648-ter.1 c.p.	200	800	€ 51.600,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Autoriciclaggio - art. 648-ter.1 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione per delinquere - art. 416 c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione di tipo mafioso - art. 416-bis c.p.	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri - art. 291 quater DPR 43/73	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 309/90	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art. 12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 d.lgs. 286/1998 "Traffico di migranti"	200	1000	€ 51.600,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377-bis c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00							
Favoreggiamento personale - art. 378 c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00							
Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta - art. 171 Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x
Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE - art. 171-bis Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Duplicazione, riproduzione, trasmissione - per uso non personale a scopo di lucro - di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio - art. 171-ter Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi - art. 171-septies Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato - art. 171-octies Legge n. 633/1941	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377-bis c.p.	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00							
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727-bis c.p.	100	250	€ 25.800,00	€ 387.250,00							
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
sito protetto - art. 733-bis c.p.											
Scarichi sul suolo - art. 103 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x	x		
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - art. 104 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.646,00	€ 464.811,00	x	x	x	x	x		
Scarichi in reti fognarie - art. 107 Dlgs 152/06			€ 0,00	-	x	x	x	x	x	x	x
Scarichi di sostanze pericolose - art. 108 Dlgs 152/06			€ 0,00	-							
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose - art. 137, c.2 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.600,00	€ 464.700,00	x	x	x	x	x	x	x
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni - art. 137, c.3 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - art. 137, c.5 primo periodo Dlgs 152/06	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - art. 137, c.5 secondo periodo Dlgs 152/06	200	300	€ 51.600,00	€ 464.700,00	x	x	x	x	x	x	x
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee - art. 137, c.11 Dlgs 152/06	200	300	€ 51.600,00	€ 464.700,00	x	x	x	x	X	x	x
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate - art. 137, c.13 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi - art. 187 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.734,50	€ 387.342,50							
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1 lett. a) Dlgs 152/06	100	250	€ 25.800,00	€ 387.250,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattar e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti , contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1 lett. b) Dlgs 152/06	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							
Discarica non autorizzata - art. 256, c.3 primo periodo Dlgs 152/06	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							
Discarica non autorizzata - art. 256, c.3 Secondo periodo Dlgs 152/06	200	300	€ 51.600,00	€ 464.700,00	x	x	x	x	x	x	x
Miscelazione di rifiuti - art. 256, c.5 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi - art. 256, c.6 Dlgs 152/06	100	250	€ 25.800,00	€ 387.250,00							
Bonifica dei siti - art. 257, c.1 Dlgs 152/06	100	250	€ 25.800,00	€ 387.250,00							
Bonifica dei siti da sostanze pericolose - art. 257, c.2 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - art. 258, c.4 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							
Traffico illecito di rifiuti - art. 259, c.1 Dlgs 152/06	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 260, c.1 Dlgs 152/06452- quaterdeciesc c.1 c.p.	300	500	€ 77.469,00	€ 774.685,00	x	x	x	x	x	x	x
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività - art. 452- quaterdeciesc c.2 c.p.260, c.2 Dlgs 152/06	400	800	€ 103.200,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – art. 260 bis c. 6, 7, 8 Dlgs. 152/06	150	300	€ 38.700,00	€ 464.700,00							
Superamento valori limite di emissione e di	100	250	€ 25.800,00	€ 387.250,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattar e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti , contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
qualità dell'aria - art. 279, c.5 Dlgs 152/06											
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 1, c.1 L. 150/92	100	250	€ 25.800,00	€ 387.250,00							
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 1, c.1, 2 L. 150/92	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 2, commi 1 e 2 L. 150/92	100	250	€ 25.800,00	€ 387.250,00							
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 6, c.4 L. 150/92	100	250	€ 25.800,00	€ 387.250,00							
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 3 bis, c.1 L. 150/92	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - art. 3, c.6 L. 549/93	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00							
Inquinamento doloso provocato da navi - art. 8, c.1 Dlgs 202/07	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00	x	x	x	x	x	x	x
Inquinamento doloso provocato da navi - art. 8, c.1 e 2 Dlgs 202/07	150	300	€ 38.700,00	€ 464.700,00	x	x	x	x	x	x	x
Inquinamento colposo provocato da navi - art. 9, c.1 Dlgs 202/07	100	250	€ 25.800,00	€ 387.250,00							
Inquinamento colposo provocato da navi - art. 9, c.2 Dlgs 202/07	150	250	€ 38.700,00	€ 387.250,00	x	x	x	x	x	x	x
Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.	250	600	€ 64.500,00	€ 929.400,00	x	x	x	x	x	x	x
Disastro Ambientale - art. 452 quater c.p. (Tit. VI -bis)	400	800	€ 103.200,00	€ 1.239.200,00	x	x	x	x	x	x	x
Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452 quinquies c.p. (Tit. VI -bis)	200	500	€ 51.600,00	€ 774.500,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattar e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti , contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Circostanze aggravanti - art. 452 octies c.p. (Tit. VI -bis)	300	1000	€ 77.400,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452 sexies c.p. (Tit. VI -bis)	250	600	€ 64.500,00	€ 929.400,00							
Impiego di lavoratori irregolari - art. 22, c. 12, 12 bis Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	100	200	€ 25.800,00	€ 150.000,00							
Impiego di lavoratori irregolari - art. 12, c. 3, 3bis, 3ter Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	400	1000	€ 103.200,00	€ 1.549.000,00	x	x	x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Impiego di lavoratori irregolari - art. 12, c. 3, 3bis, 3ter 5 Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	100	200	€ 25.800,00	€ 309.800,00	x	x	x	x	x	x	x
Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – artt. 1 e 4 L. 401/1989 (delitti)	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00	x	x	x	x	x	x	x
Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – artt. 1 e 4 L. 401/1989 (contravvenzioni)	100	260	€ 25.800,00	€ 402.740,00							

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2 c. 1 d.lgs. 74/2000	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00			x	x	x	x	x
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2 c. 2-bis d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.800,00	€ 619.600,00			x	x	x	x	x
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3 d.lgs. 74/2000	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00			x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattar e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti , contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 c. 1 d.lgs. 74/2000	100	500	€ 25.800,00	€ 774.500,00			x	x	x	x	x
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 c. 2-bis d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.800,00	€ 619.600,00			x	x	x	x	x
Occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10 d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.800,00	€ 619.600,00			x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – art. 11 d.lgs. 74/2000	100	400	€ 25.800,00	€ 619.600,00			x	x	x	x	x
Dichiarazione infedele – art. 4 d.lgs. 74/2000 - se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	100	300	€ 25.800,00	€ 464.700,00			x	x	x	x	x
Omessa dichiarazione – art. 5 d.lgs. 74/2000 - se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	100	400	€ 25.800,00	€ 619.600,00			x	x	x	x	x

Reato	Sanzione Pecuniaria (1)				Sanzione Interdittiva (2)					Publicazioni e Sentenza (4)	Confisca (5)
	Quote		Importo		Interdizione dall'esercizio dell'attività (3)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto a contrattare e con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti
	Min (da)	Max (a)	Min (da)	Max (a)							
Indebita compensazione – art. 10-quater d.lgs. 74/2000 - se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	100	400	€ 25.800,00	€ 619.600,00			x	x	x	x	x
Reati in materia di contrabbando previsti dal D.P.R. 43/1973	100	400	€ 25.800,00	€ 619.600,00			x	x	x	x	x

Note:

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 258 e 1549 euro, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila euro circa se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà.

2. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulti inadeguata.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.

4. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

5. Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.

9 APPENDICE 2

9.1 ELENCO SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL MODELLO 231

Codice Anagrafica Sistema "Cedacri"	Descrizione
63	Dipendente Forze dell'Ordine / Forze Armate (fino al grado di sottoufficiale)
72	Dipendente Forze dell'Ordine / Forze Armate (di grado elevato)
34	Giornalista
32	Notaio / Avvocato
78	Magistrato
77	Politico (Parlamentare/Sindaco/Consigliere, ecc)
82	Incaricato di pubblico servizio (1)
81	Pubblico Ufficiale (giudiziario, sanitario, ecc) (2)

(1) Per **incaricato di pubblico servizio** si intende chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Il codice penale, art. 358, definisce così un incaricato di pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

(2) Art. 357 c.p. (**Nozione del pubblico ufficiale**)

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi e certificativi».